Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/742

DRAFT
OCT. 194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/141/742

DRAFT LAW FOR LOCAL ELECTIONS, POLICY
OCT. 1945 - JAN. 1946

FILE

DATE | MINUTE SHEET NO. | PAGE

(6)

Discussed with Capt Cunningham. Paras 1a 4, 5 & 6 for substitution of 1st Jan

3/1 PHC

SEC PHT 3/1

(7)

5. Jan

Director :-

1. I have approached Legal S/C re having Folio 17 implemented in Udine simultaneously with its publication in the Gazette Off. next week. 17

2. Legal S/C say that implementation of Decrees by indorsement has been abandoned since 1st Dec. and that they hope to substitute instead the procedure indicated in folio 18. It may, however, be a week or so before this comes into effect. 18.

3. I have spoken with Dott. Strano on this subject and he states that, in view of the poor progress made in the preparation of electoral lists in Udine, there is no urgency for the implementation of this Decree and that the Ministry of Interior will be quite satisfied with the blanket implementation in due course.

4. In these circumstances I suggest no further action

16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788321

Discussed with C/PT
Commonwealth Section
L.G. Sec for distribution
& Hofana

3/1

RHT 3/1

16

(7)

5. Jan

Director :-

1. I have approached Legal S/C re having Folio 17 implemented in Udine simultaneously with its publication in the Gazette Offs. next week. 17

2. Legal S/C say that implementation of Decree by indorsement has been abandoned since 1st Dec. and that they hope to substitute instead the procedure indicated in folio 18. It may, however, be a week or so before this comes into effect. 18.

3. I have spoken with Dott. Strano on this subject and he states that, in view of the poor progress made in the preparation of electoral lists in Udine, there is no urgency for the implementation of this Decree and that the Ministry of Interior will be quite satisfied with the blanket implementation in due course.

4. In these circumstances I suggest no further action

capt. C.

W.P. Bowright Capt.

5 Jan

agree - but advise on the publication of the decree and the blanket AC implementation order.

CRT.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

FILE

DATE | MINUTE SHEET NO. 2 | PAGE

(5)

27 Oct. NOTE

1. On 26 Oct., I saw CSO to Ex Comm (Lt.Col.McCleary) personally with foregoing minutes and the draft letter: he suggested the draft be re-typed for signature and so submitted to C.C.

2. This was done and the letter (fo 3) 45/B/1 signed by C.C. late on 26 Oct. He directed it was not to be sent however, till the views of the Embassies had been ~~received~~ verified from the papers on our files.

3. On the morning of 27 Oct, Lt.Col.Mc Cleary telephoned Polad (A) and read him the letter at fo.3. He said he could not agree to it in that form, in view of his very definite instructions from the State Department. 45/B/1

4. At 1200 hrs, conference between Ex.Comm, VP CA Sec, CSO to Ex. Comm. and myself, at which reference was made to the following papers
(a) paraphrase of State Dept. telegram of 11 July 1945 - see AC/45/A/IC (2nd Jacket) at fo.125A
(b) VS Ambassador's letter to CC of 7 Sept - see same file (3rd Jacket) at fo.3.
(c) VS Ambassador's letter to Italian Foreign Minister of 15 Sept - see same file and Jacket at fo. 4.
(d) Memo of Deputy VS Polad AFHQ 10 Sept - same file at fo.7B.
(e) CC's reply to (d) of 10 Oct.- same file at fo.11.

5. Ex.Comm. then saw CC who agreed amendments as shown on fo 3, subject to Polads (A) and (B) agreeing. 45/A/1

6. Polad (B) agreed over telephone. Conference at 1500 hours between Polad (A), Ex Comm, VPCA Section and myself, when further amendments agreed as shown on the copy of the letter at fo.4. 45/B/1

7. Letter as at fo.4 signed and delivered at 1720 hrs to HM's Private Secretary COSMELLO at Palazzo Viminale by Mr.Chevalier of I.C. S/C. File copy at fo.5. 45/B/1

4 45/B/1

5

(4)

20 Nov. Director - to see fo. 11. ~~sgd~~

11

(5)

278

27/11/45 To Director, Major Temple

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

be re-typed for signature and so submitted to C.C. 45/B/1

2. This was done and the letter (fo 3) signed by C.C. late on 26 Oct. He directed it was not to be sent however, till the views of the Embassies had been ~~received~~ verified from the papers on our files.

3. On the morning of 27 Oct, Lt.Col.Mc Cleary telephoned Polad (A) and read him the letter at fo.3. He said he could not agree to it in that form, in view of his very definite instructions from the State Department. 45/B/1

4. At 1200 hrs, conference between Ex.Comm, VP CA Sec, CSO to Ex. Comm. and myself, at which reference was made to the following papers
(a) paraphrase of State Dept. telegram of 11 July 1945 - see AC/45/A/1C (2nd Jacket) at fo.125A
(b) VS Ambassador's letter to CC of 7 Sept - see same file (3rd Jacket) at fo.3.
(c) VS Ambassador's letter to Italian Foreign Minister of 15 Sept - see same file and Jacket at fo. 4.
(d) Memo of Deputy VS Polad AFHQ 10 Sept - same file at fo.7B.
(e) CC's reply to (d) of 10 Oct.- same file at fo.11.

5. Ex.Comm. then saw CC who agreed amendments as shown on fo 3, subject to Polads (A) and (B) agreeing. 45/B/1

6. Polad (B) agreed over telephone. Conference at 1500 hours between Polad (A), Ex Com, VPCA Section and myself, when further amendments agreed as shown on the copy of the letter at fo.4. 45/B/1

7. Letter as at fo.4 signed and delivered at 1720 hrs to HE's Private Secretary CONTARINI TO at Palazzo Viminale by Mr.Chevalier of L.C. S/C. File copy at fo.5. 45/B/1

4 45/B/1

5

11

20 Nov. Director - to see fo. 11.

278

27/11/45 To Director, Major Temple

27 Nov. As instructed I called Dr. Strano with regard to the administrative electoral law, and the subjects discussed in our last interview with him. Dr. Strano confirmed that he has made a report of the interview to the President, sig.Parri but no decision has been taken yet, and none could be expected now until the government crisis is over. Dr. Strano added that inasmuch as the matters at issue involve a question of political character (State ballot paper) they cannot be solved by his Office, which deals only with technicalities.

Nice.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINUTE SHEET No. 4

DATE		PAGE
	(12)	
Feb. 19	Ft/ Notify Regs. concerned 62 + 52. Draft #55 + 56 regs	54 55
	(13)	
Oct. 6	Page 56 ordered and forwarded/Feb 19	56
	(14)	
Oct. 20.	Directs – please see nos. 61, 61 A & B – note of interview at 62 – + draft reply at 63. CJH	61-63
	(15)	
Feb 2	Ft/ why put off? Don't we cover in AC/9?	
	(16)	
6 Feb.	Director: Please see p. 64. R K Temple, Maj	64

FILE

DATE | MINUTE SHEET NO. (1) | PAGE

CA Section:

26 Oct. 1. Local Govt. S/C has now received
(a) the draft Law for the Constituent Assembly Elections and also
(b) the Draft Law for Local Elections

both of which, it is understood, will be considered by the Council of Ministers on Tuesday, 30 October.

2. It is understood that the Council of Ministers will then only examine the Drafts generally and send them to the Consulta.

3. The Draft for the Constituente Elections consists of 73 Articles, comprised in 47 pages of typescript. It is incomplete, lacking the Schedules which give the constituencies and the number of Deputies for each, the type of ballot-paper, etc.. These are not expected to be ready by 30 October. The covering report also is not available: and there will be a minority report which is important.

4. The Draft for Local Elections consists of 104 Articles in 47 pages of type and print, with a 6-page covering report. It also lacks the Schedules.

5. It is impossible in the 4 days available (one of which is a Sunday) to translate and consider Laws and reports extending to over 100 pages of typescript and print, apart from further documents which have not yet reached AC.

6. It is desirable that AC's comments should be considered by the Govt, before the Drafts reach the Consulta--

(a) It will be far more difficult to obtain amendment after the Consulta has reached a decision.

(b) Interference at a late stage will look like an interference with a free decision of the people's representatives.

(c) If after consultation, the Govt, should agree that certain amendments are desiderable, such amendments should go before the Consulta as part of the Italian Govt.'s proposals and not as an AC request.

(d) It is undesirable that AC suggestions should be placed before the Consulta either as directions or so that they can reject them.

7. It is recommended, therefore, that the Italian Govt. should be requested to allow ample time for consideration and consultation before sub-mitting their proposals to the Consulta. 2nd 6

sgd EGEW

Per Director

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

both of which, it is understood, [illegible]
of Ministers on Tuesday, 30 October.

2. It is understood that the Council of Ministers will then only examine the Drafts generally and send them to the Consulta.

3. The Draft for the Constituente Elections consists of 73 Articles, comprised in 47 pages of typescript. It is incomplete, lacking the Schedules which give the constituencies and the number of Deputies for each, the type of ballot-paper, etc.. These are not expected to be ready by 30 October. The covering report also is not available: and there will be a minority report which is important.

4. The Draft for Local Elections consists of 104 Articles in 47 pages of type and print, with a 6-page covering report. It also lacks the Schedules.

5. It is impossible in the 4 days available (one of which is a Sunday) to translate and consider Laws and reports extending to over 100 pages of typescript and print, apart from further documents which have not yet reached AC.

6. It is desirable that AC's comments should be considered by the Govt, before the Drafts reach the Consulta--

(a) It will be far more difficult to obtain amendment after the Consulta has reached a decision.

(b) Interference at a late stage will look like an interference with a free decision of the people's representatives.

(c) If after consultation, the Govt, should agree that certain amendments are desiderable, such amendments should go before the Consulta as part of the Italian Govt.'s proposals and not as an AC request.

(d) It is undesirable that AC suggestions should be placed before the Consulta either as directions or so that they can reject them.

7. It is recommended, therefore, that the Italian Govt. should be requested to allow ample time for consideration and consultation before sub-mitting their proposals to the Consulta.

sgd CGRW

For Director
Local Government S/C

CGRW/pec

MINUTE (2)

Ex. Comm.

26 Oct. Please see the above which will also interest the CC. The Govt. have given us 4 days to do what has taken them 9 months. We must have a proper opportunity to study these lists to make observations--if we find any to make. The annexed draft letter has been prepared accordingly for CC to send toPM. If CC. agrees to the letter and you will return it to me I will have it typed for signature on the appropriate file.

sgd MC

Brig.
VP CA Section

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

0215

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

45/B/221

~~AG/AF 26/EG~~

SUBJECT: Note of Interview - HQ AC

DATE : 25 Jan 1946

PRESENT: Dr. GIANNINI, Chief of Cabinet, Ministry for the Costituente
Maj. R. R. TEMPLE, Director, Local Government Sub Commission
Mr. Nice, Interpreter

1. Dr. GIANNINI came at my invitation to inform me as to the present position regarding the proposed national elections law. He said that the special commission of the Consulta that had been studying the law had completed its work and that he would send a copy of its report as soon as he had it. He expressed the opinion that there were no changes in the fundmental principles which the Allied Commission had raised heretofore. He thought the chief change had been with regard to the size of the constituencies.

2. Dr. GIANNINI left some copies of the latest "bollettino." I expressed the opinion that the articles in the bollettino were quite timely and well prepared.

3. I then told Dr. GIANNINI that there was a 20-minute documentary film produced by United States Information Service with a running commentary in Italian entitled "The First Tuesday in November," dealing with elections in the United States. I suggested that he and others in his Ministry might be interested in seeing it for any ideas they might get for a similar type of film dealing with Italian elections. Dr. GIANNINI said he would be very much interested to see the film and that, as a matter of fact, they were planning to prepare a similar documentary film. He informed me as to the number of people who would be present at the showing.

4. Dr. GIANNINI left the office after expressing his thanks and stating that he would keep us informed as to developments in connection with the enactment of the Political Election Law.

R. R. Temple major

RALPH R. TEMPLE
Major
Director
Local Government Sub Commission

275

RRT/rbe

Dist. 45/B/2
14/1
Theat
2 prov

EXCERPT from the newspaper "IL RISORGIMENTO LIBERALE" of 20 Dec. 1945

(Translation)

ALLE COMMISSIONI DELLA CONSULTA

L'ESAME DELLA NUOVA LEGGE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Scheda di Stato o scheda libera?

Si sono riunite ieri mattina a Montecitorio la Commissione della Consulta per gli affari politici ed amministrativi e quella di Finanza e Tesoro.

Alla prima, presieduta dal vice-presidente Facchinetti in assenza del presidente Morandi, sono intervenuti il Ministro degli Interni Romita, il sottosegretario Spataro, il direttore Generale degli Affari civili Vicedomini ed il capo dei servizi elettorali al Ministero degli Interni, dott. Strano.

Era all'ordine del giorno il progetto per le elezioni amministrative.

Dopo un intervento di Manes favorevole al rinvio all'assemblea plenaria, ha preso la parola il Ministro degli Interni Romita dichiarando di comprendere le preoccupazioni democratiche di chi rivendica il diritto della Consulta. Sta però al Governo decidere se inviare il provvedimento o meno all'assemblea plenaria. La sola sua volontà è quella di impedire che le elezioni amministrative, e conseguentemente le politiche subiscano pericolosi rinvii. Il Ministro ha aggiunto che la legge deve essere pubblicata entro il 10 gennaio 1946.

Risolta così la questione di principio, è stata nominata una Giunta di quattro commissari con l'incarico di procedere ad un esame preliminare del progetto per determinare quelle disposizioni nelle quali deve essere particolarmente richiamata l'attenzione della Commissione, cui riferirà sul pomeriggio di oggi. A farne parte sono stati designati l'on. Bencivenga, l'on. Lussu, Schiavi e Fuschini.

La Giunta si è subito riunita nel pomeriggio presso l'ufficio dell'on. Bencivenga, con l'intervento del dott. Strano del Ministero degli Interni. La discussione sui criteri generali ai quali è conformato il progetto e che investono la sua sostanza politica, particolarmente per il sistema misto di elezione, maggioritario nei comuni più piccoli e proporzionale nei più grandi, non ha portato a nessuna conclusione.

La contemporaneità di tali due sistemi è stata oggetto di forti critiche specialmente per le confusioni che possono derivarne e per la difficoltà di delimitare la sfera di applicazione dell'uno e dell'altro. Si preferirebbe, in sostanza, che il sistema elettorale fosse unico. Essendo però rimasto diviso il parere di quattro commissari, la discussione sullo scottante argomento è stata rinviata alla Commissione, alla quale essi riferiranno sui punti di vista espressi.

L'esame tecnico del progetto è stato portato fino all'articolo 45, e quindi limitato alle elezioni col sistema maggioritario. Una lunga discussione si è avuta in relazione all'emendamento presentato dal ministro Romita sul tipo di scheda da adottare. La scheda unica di Stato ha sollevato molte obbiezioni. Pur riconoscendosi che essa offre le più ampie garanzie sulla segretezza e la regolarità del voto, non si nascondono però le difficoltà pratiche che renderebbero molto complicato per l'elettore di esprimere il proprio voto. Infatti specialmente dove i candidati sono molti, essendo elevato il numero dei consiglieri da eleggere e potendosi avere numerose liste concorrenti, riuscirebbe difficile per l'elettore orientarsi su una lunga fila di nomi che devono necessariamente essere compresi in piccolo spazio.

Connesso con tale problema è quello della presentazione preventiva delle candidature che, come abbiamo già rilevato, costituisce una innovazione rispetto alla legge del 1915. Mentre tre dei componenti la Giunta approvano più o meno condizionatamente il sistema del progetto, per il quale la presentazione delle candidature deve essere fatta entro

(Translation)

Minister of Interior, Romita, declared to understand the democratic worries of those defending the rights of the Consulta, but it was upon the Government to decide whether or not the project shoudd be sent to the plenary Assembly. His only determination was to avoid that the administrative and consequently the political elections should suffer dangerous delays. The Minister added that the law must be published within 10 January 1946.

.....

.....

(Translation)

The Giunta met at once in the afternoon at On. Bennivenga's office with the intervention of Dr. Strano of the Ministry of the Interior. The discussion on the general criteria underlying the project involving its politcal substance particularly as regards the mixed system of elections, i.e. the majority system in the smaller communes and the proportional system in the larger ones, did not lead to any conclusion.

The contemporariness of these two systems has been the subject of strong criticism particularly in view of the confusion they may engender and on account of the difficulty of limiting the sphere of application for one and the other. Substantially a unique electoral system would be preferable. Since the opinion of four members of the commission remained divided, the discussion of such burning question has been sent back to the Commission, to which they will report on the points of view expressed.

The technical examination of the project has been carried out up to art.45, and therefore limited to the elections based on the majority system. A long discussion ensued with reference to the x amendment presented by Minister Romita on the type of the ballot paper to be adopted. The single State ballot paper has given rise to many objections. Though recognizing that it offers the broadest guarantees on the secrecy and regularity of voting, the practical difficulties which would render very complicated for the elector the expression of his vote were not overlooked. As a matter of fact where the candidates are many, since the number of the councillors to be elected is high and there may be numerous competitive lists, it would be difficult for the elector to keep his bearings on a long list of names which must necessarily be contained in a small space.

Related to this problem is that of the preventiv presentation of the candidatures who, as we have

274

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Si sono riunite ieri mattina a Montecitorio la Commissione della Consulta per gli affari politici ed amministrativi e quella di Finanza e Tesoro.

Alla prima, presieduta dal vice-presidente Fancello in assenza del presidente Morandi, sono intervenuti il Ministro degli Interni Romita, il sottosegretario Spataro, il direttore Generale degli Affari civili Viceconti ed il capo del servizio elettorale al Ministero degli Interni, dott. Strano.

Era all'ordine del giorno il progetto per le elezioni amministrative.

Dopo un intervento di Manes favorevole al rinvio all'assemblea plenaria, ha preso la parola il Ministro degli Interni Romita dichiarando di comprendere le preoccupazioni democratiche di chi rivendica il diritto della Consulta. Sta però al Governo decidere se investire il provvedimento o meno all'assemblea plenaria. La sola sua volontà è quella di impedire che le elezioni amministrative, e conseguentemente le politiche, subiscano pericolosi rinvii. Il Ministro ha aggiunto che la legge deve essere pubblicata entro il 10 gennaio 1946.

Risolta così la questione di principio, è stata nominata una Giunta di quattro commissari con l'incarico di procedere ad un esame preliminare del progetto per determinare quelle disposizioni nelle quali deve essere particolarmente richiamata l'attenzione della Commissione, cui riferirà sul pomeriggio di oggi. A farne parte sono stati designati l'on. Bencivenga, l'on. Boeri, Schiavi e Fuschini.

La Giunta si è subito riunita nel pomeriggio presso l'ufficio dell'on. Bencivenga, con l'intervento del sott. Strano del Ministero degli Interni. La discussione sui criteri generali ai quali è conformato il progetto e che investono la sua sostanza politica, particolarmente per il sistema misto di elezione, maggioritario nei comuni più piccoli e proporzionale nei più grandi, non ha portato a nessuna conclusione.

La contemporaneità di tali due sistemi è stata oggetto di forti critiche specialmente per le confusioni che possono derivarne e per la difficoltà di delimitare la sfera di applicazione dell'uno e dell'altro. Si preferirebbe, in sostanza, che il sistema elettorale fosse unico. Essendo però rimasto diviso il parere di quattro commissari, la discussione nello scottante argomento è stata rinviata alla Commissione, alla quale essi riferiranno sui punti di vista espressi.

L'esame tecnico del progetto è stato portato fino all'articolo 45, e quindi limitato alle elezioni col sistema maggioritario. Una lunga discussione si è avuta in relazione all'emendamento presentato dal ministro Romita sul tipo di scheda da adottare. La scheda unica di Stato ha sollevato molte obbiezioni. Pur riconoscendosi che essa offre le più ampie garanzie sulla segretezza e la regolarità del voto, non si nascondono però le difficoltà pratiche che renderebbero molto complicato per l'elettore di esprimere il proprio voto. Infatti specialmente dove i candidati sono molti, essendo elevato il numero dei consiglieri da eleggere e potendosi avere numerose liste concorrenti, riuscirebbe difficile per l'elettore orientarsi su una lunga fila di nomi che devono necessariamente essere compresi in piccolo spazio.

Connesso con tale problema è quello della presentazione preventiva delle candidature che, come abbiamo già rilevato, costituisce una innovazione rispetto alla legge del 1915. Mentre tre dei componenti la Giunta approvano più o meno condizionatamente il sistema del progetto, per il quale la presentazione delle candidature deve essere fatta entro le ore 12 del lunedì precedente l'elezione (se si adottasse la scheda unica di Stato tale presentazione dovrebbe avvenire 25 giorni prima) l'onorevole Boeri ha sostenuto l'opportunità del sistema cosidetto della lista libera, con il quale l'elettore non è vincolato da alcuna lista di candidati ed ha le più ampie facoltà nella scelta delle persone da lui ritenute idonee alle funzioni di amministratore.

The Giunta met at once in the afternoon at On. Bennivenga's office with the intervention of Dr. Strano of the Ministry of the Interior. The discussion on the general criteria underlying the project involving its politcal substance particularly as regards the mixed system of elections, i.e. the majority system in the smaller communes and the proportional system in the larger ones, did not lead to any conclusion.

The contemporariness of these two systems has been the subject of strong criticism particularly in view of the confusion they may engender and on account of the difficulty of limiting the sphere of application for one and the other. Substantially a unique electoral system would be preferable. Since the opinion of four members of the commission remained divided, the discussion of such burning question has been sent back to the Commission, to which they will report on the points of view expressed.

The technical examination of the project has been carried out up to art.45, and therefore limited to the elections based on the majority system. A long discussion ensued with reference to the amendment presented by Minister Romita on the type of the ballot paper to be adopted. The single State ballot paper has given rise to many objections. Though recognizing that it offers the broadest guarantees on the secrecy and regularity of voting, the practical difficulties which would render very complicated for the elector the expression of his vote were not overlooked. As a matter of fact where the candidates are many, since the number of the councillors to be elected is high and there may be numerous competitive lists, it would be difficult for the elector to keep his bearings on a long list of names which must necessarily be contained in a small space.

Related to this problem is that of the preventive presentation of the candidatures who, as we have already pointed out, represents an innovation on the 1915 law. While three members of the Giunta approved more or less conditionally the system of the project, under which thepresentation of candidatures are to take place within noon-time of the Monday preceding the elections (if the single State ballot paper were adopted such presentation should take place 25 days before), On. Boeri mantained the opportunity of the so-called system of free list, by which the elector is not bound by any list of candidates and has the widest faculty in the choice of the persons deemed by him to be the most suitable to carry out the functions of administrator.

A.N.

274

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Translation)

19

THE PRESIDENT
OF THE COUNCIL OF MINISTERS

Rome, 4 January 1946

Dear Admiral,

Following the examination by the "Commissione per gli affari politici ed amministrativi" of the Consulta, the Council of Ministers approved on the 2nd instant, in its definitive text, the electoral draft law for the reconstitution of the provincial councils.

As it has already been officially announced, the provisions concerning the election of the provincial councils have been omitted from the project, since the Government decided to provide thereto in due course by separate legislation.

I gladly welcome the occasion to ensure you that the new law has entirely accepted the remarks made by your Allied Commission as to the adoption of the State ballot paper, the anticipated publication of the lists of candidates, the extension of the term between the issuance of the decree convoking the electoral meetings and the date set for the election, in order to allow the public to get acquainted with the lists in question, as well as the abolition of the articles concerning the modalities for the implementation of the law in the territories under the Allied Military Government jurisdiction.

Please accept, dear Admiral, my cordial regards,

/s/ De Gasperi

To: Admiral ELLERY W STONE
Chief of the Allied Commission
Rome

273

Trans. An.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

19 A

COPIA

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 4 gennaio 1946

Caro Ammiraglio,

in seguito all'esame della Commissione per gli affari politici ed amministrativi della Consulta, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 2 corrente, nel testo definitivo, lo schema di legge elettorale per la ricostruzione dei Consigli comunali.

Come e' stato gia' reso noto in via ufficiale, dal progetto sono state stralciate le norme concernenti la elezione dei Consigli provinciali, essendosi il Governo riservato di provvedere al riguardo in separata sede.

Mi e' assai gradita l'occasione per assicurarLa che la nuova legge ha accolto integralmente i rilievi formulati da codesta Commissione Alleata per l'adozione della scheda di Stato, la preventiva pubblicazione delle liste dei candidati, la proroga dell'intervallo tra il decreto di convocazione dei comizi e la data delle elezioni, al fine di consentire al pubblico la conoscenza delle liste in parola, nonche' per l'abolizione dell'articolo riguardante le modalita' di attuazione della legge nei territori sottoposti al Governo Militare Alleato.

Gradisca, caro Ammiraglio, vivissime cordialita'.

f/ De Gasperi

All'Ammiraglio
HILLERY W. STONE
Capo della Commissione Alleata
R O M A

272

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

18

2nd DRAFT

WHEREAS the Allied Military Government in Italy will be discontinued on 31 December 1945 except in Venezia Giulia and in the Province of Udine

now, therefore, I, M. CARR, C.B.E., M.C., in the name and on behalf of the Chief Civil Affairs Officer, Allied Military Government, hereby order as follows:

1. The decrees listed in the schedule below which have been previously excluded from Allied Military Government territory or certain parts thereof including the Province of Udine shall become operative and shall have full force and effect of law in the Province of Udine as from the 1st January 1946.

2. All decrees promulgated in the Gazzetta Ufficiale issue No. 144 of 1 December 1945 and in following issues shall until further order become effective in the Province of Udine on the same date as in the territory administered by the Italian Government without an express order of the AMG to that effect. Provided, however, that the Provincial Commissioner of the said Province shall have a power to suspend or modify in part or in full by provincial order the provisions of any decree contained in any of the aforementioned issues of Gazzetta Ufficiale as applied in the said Province.

SCHEDULE

R. Decree - Law No. 13 of 14 January 1944;

R. Decree - Law No. 133 of 5 May 1944;

R. Decree - Law No. 156 of 2 June 1944;

Legislative Decree of the Lieutenant General No. 211 of 24 August 1944;

271

SCHEMA DEFINITIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE CONCERNENTE LA RICOSTITUZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SU BASE ELETTIVA. -

- - - -

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R. decreto 4 febbraio 1915, n.148, sostituito dal testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n.383;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n.151 ;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n.58;

Visti l'art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n.146 e l'art.28 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n.539 ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri ;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per l'Interno ;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE :

T I T O L O I°

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 1

Ogni comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

270

Art. 2

Il Consiglio comunale è composto :

di 80 membri nei comuni con popolazione superiore ai 500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R. decreto 4 febbraio 1915, n.148, sostituito dal testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n.383;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n.151 ;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n.58;

Visti l'art.1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n.146 e l'art.28 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n.539 ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri ;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per l'Interno ;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE :

T I T O L O I°

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 1

Ogni comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

270

Art. 2

Il Consiglio comunale è composto :

di 80 membri nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti ;

di 60 membri nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti ;

di 50 membri nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti ;

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788221

17/A

di 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia ;

di 30 membri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ;

di 20 membri nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti ;

di 15 membri negli altri comuni ;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3

La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di:

quattordici assessori e quattro supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

dodici assessori e tre supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

dieci assessori nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti ;

sei assessori nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia ;

quattro assessori nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

e due assessori negli altri.

Nei comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due.

269

Al sindaco e agli assessori spetta una indennità di carica, la cui misura è fi[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775221

tanti ;

di 15 membri negli altri comuni ;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3

La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di:

quattordici assessori e quattro supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

dodici assessori e tre supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

dieci assessori nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti ;

sei assessori nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia ;

quattro assessori nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

e due assessori negli altri.

Nei comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due.

Al sindaco e agli assessori spetta una indennità di carica, la cui misura è fissata dal Consiglio comunale.

269

Vedi retro

N o t a : il numero degli assessori effettivi è stato elevato di due unità per le prime tre categorie di comuni, secondo il voto della Commissione dei Consultori, con la corrispondente riduzione del numero dei supplenti.

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

17/B

Si richiama l'attenzione sulla formulazione dell'ultimo comma, che risponde, come affermazione di principio, ad un voto unanime dell'anzidetta Commissione, ma che importa un onere non sempre compatibile - particolarmente oggi - con la situazione finanziaria dei comuni. Per quest'ultima considerazione, la formulazione del comma potrebbe essere la seguente: "Al Sindaco e agli assessori può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del comune, un'indennità di carica, la cui misura è fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Vedi emendamento all'art. 3.

Art. 4

La Giunta municipale è eletta dal Consiglio Comunale nel suo seno con le modalità di cui all'articolo 134 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n.148.

Art. 5

L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

Art. 6

Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

268

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

no è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 4

La Giunta municipale è eletta dal Consiglio Comunale nel suo seno con le modalità di cui all'articolo 134 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n.148.

Art. 5

L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

Art. 6

Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta

268

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

17/C

enzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

Si applica, per il resto, il disposto dell'art.147, commi 6°, 7°, 8° e 9° del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n.148.

Art. 7

Oltre i casi di ineleggibilità previsti dal titolo II, capo I, non può essere nominato sindaco :

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto ;

il ministro di un culto ;

chi ricopre la carica di deputato provinciale ;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprono nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore ;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 8

I Consigli comunali durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio.

Il Sindaco e la Giunta municipale scadono contemporaneamente al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

to il maggior numero dei voti.

Si applica, per il resto, il disposto dell'art.147, commi 6°, 7°, 8° e 9° del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n.148.

Art. 7

Oltre i casi di ineleggibilità previsti dal titolo II, capo I, non può essere nominato sindaco :

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto ;

il ministro di un culto ;

chi ricopre la carica di deputato provinciale ;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprono nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore ;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 8

I Consigli comunali durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio.

267

Il Sindaco e la Giunta municipale scadono contemporaneamente al Consiglio; tuttavia restano in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 9

La qualità di consigliere e di assessore si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incape-

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788321

cità contemplate dalla legge.

Art. 10

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dal presente titolo, nonchè le modalità per la parziale rinnovazione dei Consigli comunali, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, in quanto applicabili.

T I T O L O II°

ELEZIONI COMUNALI

C A P O 1°

ELETTORATO ED ELEGGIBILITA'

Art. 11

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n.247, del decreto del Ministro dell'Interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 20 gennaio 1945, e delle successive modificazioni ed aggiunte.

Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n.214.

Art. 12

Sono eleggibili a Consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo 266 studio, può essere data da una dichiarazione inter[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, in quanto applicabili.

T I T O L O II°

ELEZIONI COMUNALI

C A P O 1°

ELETTORATO ED ELEGGIBILITA'

Art. 11

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n.247, del decreto del Ministro dell'Interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 20 gennaio 1945, e delle successive modificazioni ed aggiunte.

Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n.214.

Art. 12

Sono eleggibili a Consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione interamente scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternità ed età, domicilio e condizione, alla presenza del Sindaco o del segretario comunale, o di un notaio, e con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

266

./.

o del pretore o del giudice conciliatore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

N o t a/: In questo articolo, come nei successivi 13, 14 e 15, le ipotesi di ineleggibilità sono state riferite ai soli Consigli comunali in conseguenza dello stralcio, dal precedente schema, della parte riguardante le elezioni provinciali.

La formulazione del primo comma pertanto, è stata modificata rispetto a quella proposta dalla Commissione della Consulta, pur mantenendo integro il concetto che aveva suggerito tale proposta.

Art. 13

Non sono eleggibili a consiglieri comunali :

a) i senatori dichiarati decaduti;

b) i presidi delle provincie e ~~i podestà dei comuni capoluoghi di provincia, eccettuati i presidi ed i podestà nominati per la prima volta dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano~~;

c) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze Armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le Forze armate combattenti contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

d) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato e equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione ;

e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;

f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano.

N o t a/: La Commissione della Consulta ha proposto di sostituire questo articolo con un rinvio alla legge elettorale politica per la Costituente, della quale l'articolo stesso è tratto; ciò per evitare discordanze in una materia sì delicata.

Il Ministero ritiene, peraltro, per opportune ragioni di [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939221

Art. 13

Non sono eleggibili a consiglieri comunali :

a) i senatori dichiarati decaduti;

b) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni capoluoghi di provincia, eccettuati i presidi ed i podestà nominati per la prima volta dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;

c) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze Armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le Forze armate combattenti contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

d) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio o con o senza perdita del diritto a pensione;

e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;

f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano.

N o t a : La Commissione della Consulta ha proposto di sostituire questo articolo con un rinvio alla legge elettorale politica per la Costituente, della quale l'articolo stesso è tratto; ciò per evitare discordanze in una materia così delicata.

Il Ministero ritiene, peraltro, poco opportuna una norma di rinvio che avrebbe come conseguenza l'impossibilità di iniziare nei termini previsti le elezioni amministrative qualora, per qualsiasi motivo, dovesse ritardare l'emanazione della legge elettorale politica.
Si richiama l'attenzione sulla nuova formulazione della lettera f).

265

Art. 14

Non sono eleggibili a consiglieri comunali :

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

-17/F

1°) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli o delle collegiate ;

2°) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul comune o gli impiegati dei loro uffici;

3°) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del comune stesso, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende ;

4°) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del comune;

5°)coloro che hanno il maneggio del denaro del comune e non ne hanno ancora reso il conto;

6°) coloro che hanno lite pendente con il comune;

7°) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, o di società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

8°) gli amministratori del comune o delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza posto sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9°) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune sono stati legalmente messi in mora ;

10°) i magistrati di Corte d'Appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

N o t a - Circa il n.3. la Commissione della Consulta ha proposto che sia eliminata l'ineliggibilità, nei confronti dei dipendenti da enti, istituti o aziende amministrative, sovvenzionato o controllato dal comune o che sia, invece prevista nei confronti degli amministratori di detti enti, istituti o aziende.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

da enti, istituti o aziende dipendenza, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del comune stesso, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende ;

4°) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del comune;

5°)coloro che hanno il maneggio del denaro del comune o non ne hanno ancora reso il conto;

6°) coloro che hanno lite pendente con il comune ;

7°) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del comune, o di società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

8°) gli amministratori del comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza posto sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9°) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune sono stati legalmente messi in mora ;

10°) i magistrati di Corte d'Appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

N o t a - Circa il n.3, la Commissione della Consulta ha proposto che sia eliminata l'ineliggibilità, nei confronti dei dipendenti da enti, istituti o aziende amministrative, sovvenzionato o controllato dal comune o che sia, invece provista nei confronti degli amministratori di detti enti, istituti o aziende.

264

Il Ministero rileva che l'esclusione dei dipendenti dagli enti in parola (tra cui sono quelli delle aziende municipalizzate) dalla amministrazione del comune è giustificata al pari della esclusione dei dipendenti comunali: i rapporti, infatti, che intercorrono tra quelli e l'amministrazione del comune sono altrettanto stretti; e certo più stretti dei rapporti intercorrenti tra l'amministrazione anzidetta e i dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza nei cui confronti è stata pur mantenuta dalla Consulta (n°4) l'ineliggibilità.

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Il Ministero ritiene, per .. o, che il voto della Consulta si possa accogliere, su questo punto, limitatamente alla seconda parte (esclusione dell'eleggibilità degli amministratori degli enti, istituti o aziende comunque controllate dal comune).

Art. 15

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 16

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

C A P O II°

ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI NON CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 30.000 ABITANTI ED OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 17

L'elezione dei consigli comunali è fatta con le norme di cui al presente capo per i comuni non capoluoghi di provincia che, secondo l'ultimo censimento ufficiale, hanno una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti; con le norme di cui al capo successivo per gli altri comuni.

Art. 18

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda della Giunta municipale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della po-

263

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 16

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

C A P O II°

ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI NON CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 30.000 ABITANTI ED OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 17

L'elezione dei consigli comunali è fatta con le norme di cui al presente capo per i comuni non capoluoghi di provincia che, secondo l'ultimo censimento ufficiale, hanno una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti; con le norme di cui al capo successivo per gli altri comuni.

Art. 18

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda della Giunta municipale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione determinando la circoscrizione di ciascuna di esse. 263

In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente degli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa è pubblicata nell'albo comunale.

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

57/H

Art. 19

Il prefetto, d'intesa col primo presidente della Corte d'Appello, fissa la data della elezione per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 40 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Art. 20

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere, devono essere presentate, per ciascun comune, da almeno 200 elettori nei comuni con più di 20.000 abitanti, 100 nei comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei comuni con più di 5.000 abitanti, 30 nei comuni con più di 2.000 abitanti e 10 nei minori.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere si applica il disposto dell'articolo 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n.1495.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

missione elettorale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Art. 20

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere, devono essere presentate, per ciascun comune, da almeno 200 elettori nei comuni con più di 20.000 abitanti, 100 nei comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei comuni con più di 5.000 abitanti, 30 nei comuni con più di 2.000 abitanti e 10 nei minori.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere si applica il disposto dell'articolo 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n.1495.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita. 262

Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, e nella quale espressamente si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità a' sensi dell'art.13.

./.

dal Pretore, o dal giudice Conciliatore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

I

I

ria d

l'elc

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno o l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale.

N o t a - La formulazione del primo comma è stata perfezionata, pur mantenendo il concetto votato dalla Commissione della Consulta.

Al quarto comma, è stato aggiunto il divieto, prospettato in sede di discussione, di sottoscrizione di più candidature da parte dello stesso elettore: tale divieto, cui fa riscontro la sanzione penale prevista dall'art. 78, è ispirato dalla preoccupazione di impedire che della sottoscrizione di candidature sia fatto un mestiere.

Art. 21

La Commissione, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature :

a) verifica che esse siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano ;

b) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di cui al 6° comma dell'articolo precedente ;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, assegnando un termine di non oltre 24 ore per la pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale.

N o t a - La formulazione del primo comma è stata perfezionata, pur mantenendo il concetto votato dalla Commissione della Consulta.

Al quarto comma, è stato aggiunto il divieto, prospettato in sede di discussione, di sottoscrizione di più candidature da parte dello stesso elettore: tale divieto, cui fa riscontro la sanzione penale prevista dall'art.78, è ispirato dalla preoccupazione di impedire che della sottoscrizione di candidature sia fatto un mestiere.

Art. 21

La Commissione, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature :

a) verifica che esse siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano ;

b) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di cui al 6° comma dell'articolo precedente ;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, assegnando un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno ;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate ~~dichiarazione di candidatura~~ in precedenza ;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

.//.

261

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Le decisioni delle Commissioni sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione della lista dei candidati di cui all'articolo 29, n.3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.

N o t a - In relazione ai limiti minimo e massimo del numero dei candidati che possono essere compresi in ogni lista, si è introdotta, per necessario coordinamento, la nuova lett. o).

Art. 22

~~Almeno cinque giorni prima di~~ Subito il quinto giorno antecedente quello fissato per le elezioni il sindaco ~~fa pervenire~~ dà avviso mediante consegna a domicilio a ciascun elettore il certificato d'iscrizione.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli altri elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.

N o t a :- In relazione ai limiti minimo e massimo del numero dei candidati che possono essere compresi in ogni lista, si è introdotta, per necessario coordinamento, la nuova lett. c).

---

art. 22

Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire a ciascun elettore il certificato d'iscrizione.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli altri elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. NND 968121

altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 23

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'Appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i vicepretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dal Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di Grazia e Giustizia d'accordo con quello dell'Interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

259

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 23

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'Appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, i vicepretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dal Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di Grazia e Giustizia d'accordo con quello dell'Interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

259

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o ~~il~~ suo delegato.

Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposta dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una indennità di soggiorno nella misura che sarà determinata dal Primo Presidente della Corte di Appello all'atto della designazione.

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790021

1714

Art. 24

Nel periodo compreso fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti l'elezione, la Giunta municipale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del comune, che siano eleggibili a consiglieri comunali, escludendone i candidati.

Qualora il comune sia retto da un Commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori, con l'assistenza del segretario comunale, sentito il parere del primo firmatario di ciascuna dichiarazione di candidatura.

Ai prescelti il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

L'ufficio di scrutatore è gratuito.

Art. 25

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti :

1°) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari ;

2°) notai ;

3°) impiegati dello Stato o degli enti locali ;

4°) ufficiali giudiziari.

Il segretario è retribuito dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire duecento giornaliere.

Art. 26

L'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

eleggibili a consiglieri comunali.

Qualora il comune sia retto da un Commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori, con l'assistenza del segretario comunale, sentito il parere del primo firmatario di ciascuna dichiarazione di candidatura.

Ai prescelti il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

L'ufficio di scrutatore è gratuito.

Art. 25

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti :

1°) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari ;

2°) notai ;

3°) impiegati dello Stato o degli enti locali ;

4°) ufficiali giudiziari.

Il segretario è retribuito dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire duecento giornaliere.

Art. 26

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate. 258

Lo scrutatore più anziano, che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 27

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 79 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2.000 a 5.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 28

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 29

Il sindaco provvede affinchè, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 8, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale :

1°) il plico sigillato contenente il bollo della sezione ;

2°) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco o dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 32 ;

3°) cinque copie della lista dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

tivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2.000 a 5.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 28

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 29

Il sindaco provvede affinchè, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 8, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale :

1°) il plico sigillato contenente il bollo della sezione ;

2°) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 32 ;

3°) cinque copie della lista dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo seguente ; 257

4°) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 24;

5°) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute ;

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

6°) le urne occorrenti per la votazione ;

7°) un congruo numero di matite ~~nere~~ copiative per il voto.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'Interno.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'Interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A. allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per l'Interno.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 30

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati all'espressione del voto (cabine), collocati in maniera da rimanere isolati ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ed una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi la lista dei candidati ed un manifesto recante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760121

[illegible] di diverso colore; sono fornite a cura del Ministero dell'Interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A. allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per l'Interno.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 30

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati all'espressione del voto (cabine), collocati in maniera da rimanere isolati ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e del tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ed una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi la lista dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente decreto.

256

Art. 31

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'articolo 22.

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 32

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali è può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di Appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del comune.

Art. 33

Il presidente, se elettore del comune, gli scrutatori ed il segretario votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 34

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 35

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali e commette-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di Appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del comune.

Art. 33

Il presidente, se elettore del comune, gli scrutatori ed il segretario votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 34

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 35

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'ele-

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

17/N

zione o farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri o resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, od impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto o non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, o siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art.40 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 36

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le infrazioni sono punite con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto o non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, o siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art.40 riguardo al termine ultimo della votazione.

Da ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 36

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 254

Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da £.2.000 a £. 10.000.

Art. 37

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

.//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

170

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Quindi, previa constatazione delle integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma di ~~uno~~ due scrutatori; le depone, indi, nella prima urna, dopo averne controllato il numero di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Quindi, previa constatazione delle integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma di uno scrutatore; le depone, indi, nella prima urna, dopo averne controllato il numero di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione. 253

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore, che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 79.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

L'elettore, che attesta della identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 44.

Art. 38

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 22 per conservarlo in apposito plico e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta, già piegata, al presidente, il quale la deposita nella seconda urna.

Con la scheda deve essere restituita anche la matita. La mancata riconsegna della scheda e della matita è punita con l'ammenda da lire 1.000 a lire 3.000.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere aumentato di una unità qualora detto numero contenesse una frazione.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri nei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 776021

decide il presidente a norma dell'articolo 44.

Art. 38

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 22 per conservarlo in apposito plico e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, e una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta, già piegata, al presidente, il quale la depone nella seconda urna.

Con la scheda deve essere restituita anche la matita. La mancata riconsegna della scheda e della matita è punita con l'ammenda da lire 1.000 a lire 3.000.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere aumentato di una unità qualora detto numero contenesse una frazione.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto soltanto sul contrassegno

252

//.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798027

m/p

di lista : in tal caso, il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di consiglieri per il quale ha diritto di votare.

N o t a - Oltre alle aggiunte proposte dalla Commissione della Consulta, e nelle quali il Ministero ha convenuto, si è ritenuto opportuno inserire al quarto comma, dopo le parole "... per tanti candidati" le altre "in qualunque lista siano compresi" al fine di meglio precisare la facoltà di scelta dell'elettore, dato il sistema di votazione regolato dall'articolo in esame.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 776021

didati della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di consiglieri per il quale ha diritto di votare.

N o t a - Oltre alle aggiunte proposte dalla Commissione della Consulta, e nelle quali il Ministero ha convenuto, si è ritenuto opportuno inserire al quarto comma, dopo le parole "... per tanti candidati" le altre "in qualunque lista siano compresi" al fine di meglio precisare la facoltà di scelta dell'elettore, dato il sistema di votazione regolato dall'articolo in esame.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. MR 021

Art. 39

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente del 'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, facendone constare nel verbale.

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 40

La votazione deve restare aperta fino alle ore diciannove, se la sezione conta meno di 500 elettori e fino alle ventuno nelle altre. Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventitre. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

Art. 41

Decorsa l'ora prevista dall' art.40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1°) dichiara chiusa la votazione;

2°) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dei tagliandi dei certificati elettorali.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato insieme con il plico dei tagliandi di cui all'articolo 22 con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

na l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 40

La votazione deve restare aperta fino alle ore diciannove, se la sezione conta meno di 500 elettori e fino alle ventuno nelle altre. Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventitre. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

Art. 41

Decorsa l'ora prevista dall' art.40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

I°) dichiara chiusa la votazione;

2°) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dei tagliandi dei certificati elettorali.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato insieme con il plico dei tagliandi di cui all'articolo 22 con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3°) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati votanti, gli elettori che dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza

250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al numero 2°, rimesse al pretore del mandamento;

4°) procede allo spoglio dei voti. Uno degli scrutatori designati dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa, dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'articolo 44.

5°) Conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 42

Quando, per il numero dei Consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro tre ore dal termine massimo previsto dall'articolo 40 per la fine della votazione, il presidente sigilla l'urna e chiude in un plico sigillato col bollo dell'ufficio tutti gli atti relativi alle operazioni dell'ufficio stesso, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quella di due almeno degli scrutatori e quelle degli elettori presenti che ne

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

mandamento;

4°) procede allo spoglio dei voti. Uno degli scrutatori designati dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa, dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'articolo 44.

5°) Conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 42

Quando, per il numero dei Consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro tre ore dal termine massimo previsto dall'articolo 40 per la fine della votazione, il presidente sigilla l'urna e chiude in un plico sigillato col bollo dell'ufficio tutti gli atti relativi alle operazioni dell'ufficio stesso, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quella di due almeno degli scrutatori e quelle degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

249

Provvede, indi, alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Le operazioni non possono essere sospese più di una volta e la sospensione non può durare più di 12 ore.

Il presidente informa il pubblico dell'ora in cui l'urna sarà ria-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

perta e le operazioni saranno riprese.

L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti, come pure la ripresa delle operazioni in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni medesime.

Art. 43

Sono nulle le schede:

1°) che non siano quelle prescritte dall'articolo 29 o non portino il bollo o la firma richiesti dall'articolo 37;

2°) nelle quali l'elettore si è fatto riconoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 38;

3°) che portano o contengono segni che possono ritenersi apposti a far riconoscere il votante;

4°) nelle quali l'elettore ha espresso il suo voto per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, sia con più voti individuali, sia con voti individuali oltre a quello dato segnando un contrassegno di lista, senza operarvi le corrispondenti cancellazioni.

N o t a - Si richiama l'attenzione sul n.4, aggiunto su analogo voto della Commissione della Consulta per l'impossibilità, constatata dalla maggioranza dei votanti, di interpretare la precisa volontà dell'elettore, qualora si fosse voluto mantenere parzialmente valida la scheda ed operare le necessarie riduzioni nel caso in cui egli abbia dato il voto per un numero di candidati superiore al limite consentito dei 4/5 del numero dei consiglieri da eleggere.

A tal proposito, si è avuto in seno alla Commissione un lungo e vivace dibattito.

Art.44

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Sono nulle le schede:

1°) che non siano quelle prescritte dall'articolo 29 o non portino il bollo o la firma richiesti dall'articolo 37;

2°) nelle quali l'elettore si è fatto riconoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 38;

3°) che portano o contengono segni che possono ritenersi apposti a far riconoscere il votante;

4°) nelle quali l'elettore ha espresso il suo voto per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, sia con più voti individuali, sia con voti individuali oltre a quelli dati segnando un contrassegno di lista, senza operarvi le corrispondenti cancellazioni.

N o t a - Si richiama l'attenzione sul n.4, aggiunto su analogo voto della Commissione della Consulta per l'impossibilità, constatata dalla maggioranza dei votanti, di interpretare la precisa volontà dell'elettore, quando si fosse voluto mantenere parzialmente valida la scheda ed operare le necessarie riduzioni nel caso in cui egli abbia dato il voto per un numero di candidati superiore al limite consentito dei 4/5 del numero dei consiglieri da eleggere.

A tal proposito, si è avuto in seno alla Commissione un lungo e vivace dibattito.

Art.44

248

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifesta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

zione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da alcuno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 45

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'articolo 52.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella Segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 44, ultimo comma; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 47.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

rio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'articolo 52.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella Segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 44, ultimo comma; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 47.

N o t a - L'ultima parte dell'ultimo comma è stata ora introdotta dal Ministero per un più chiaro coordinamento con l'articolo 47.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Art. 46

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 47

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutinii delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'articolo 53.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 48

S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 49

246

Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Art. 47

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutinii delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'articolo 53.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 48

S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 49

246

Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 50

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

Art. 51

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'Appello.

Art. 52

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'articolo 15, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo 50.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 18, 3° comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalla

Art. 53

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 e dichiarare la 245
leggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a norma dell'articolo 50.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'Appello.

Art. 52

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'articolo 15, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo 50.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 18, 3° comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalla

Art. 53

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 e dichiarare la 245 leggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a norma dell'articolo 50.

Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dall'articolo 54 e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

Art. 54

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronunzia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se il Consiglio comunale non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla notifica di essi, ne è investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

Il Sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte di Appello, a norma degli articoli 32, 33 e 34 del testo unico della legge elettorale politica approvata con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte di Appello ed il Consiglio di Stato, quando accol-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se il Consiglio comunale non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla notifica di essi, ne è investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

Il Sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte di Appello, a norma degli articoli 32, 33 e 34 del testo unico della legge elettorale politica approvata con Regio decreto 2 settembre 1919, n.1495.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

244

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte di Appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 799021

17/v

C A P O III°

ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA O CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 30.000 ABITANTI.

Art. 55

La elezione dei consiglieri comunali nei comuni capoluoghi di provincia e in quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

Art. 56

La lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti; 300 nei comuni con più di 100.000 abitanti; 200 negli altri.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, si applica il disposto dell'articolo 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n.1495.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ad un quinto.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

cia e in quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

Art. 56

La lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti; 300 nei comuni con più di 100.000 abitanti; 200 negli altri.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, si applica il disposto dell'articolo 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n.1495.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ad un quinto.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. 243

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune.

Con la lista devesi anche presentare:

1°) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2°) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

nella quale espressamente si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 13;

3°) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare per iscritto, con firma autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

La liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune entro le ore 12 del venticinquesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale competente per territorio.

Art. 57

La Commissione, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di cui all'8° comma, n°2, dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni che fossero identici o che si potessero facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;

d) cancella i candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

242

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale competente per territorio.

Art. 57

La Commissione, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di cui all'8° comma, n°2, dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni che fossero identici o che si potessero facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;

d) cancella i candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

242

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammet-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

tere nuovi documenti e deliberare séduta stante sulle modificazio
ni eseguite.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono esse=
re immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione della
lista dei candidati di cui all'articolo 29, n.3, e per l'affissione
all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro
il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per
la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secon
do l'ordine di presentazione.

N o t a - La lett.e) è stata opportunamente integrata in seguito alla de
terminazione, introdotta nell'articolo 56, del numero minimo oltrechè
del massimo, dei candidati che possono essere compresi in ogni lista.

Art. 58

La Commissione elettorale, entro il giovedì precedente la elezio=
ne, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni se=
zione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati
nell'art.29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rap
presentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sa
bato precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà
curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovve
ro direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezio=
ne, purchè prima dell'inizio della votazione.

Art. 59

L'elettore può manifestare la preferenza per i candidati della li

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

lista dei candidati di cui all'articolo 29, n.3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.

N o t a - La lett.e) è stata opportunamente integrata in seguito alla determinazione, introdotta nell'articolo 56, del numero minimo oltrechè del massimo, dei candidati che possono essere compresi in ogni lista.

Art. 58

La Commissione elettorale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art.29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purchè prima dell'inizio della votazione.

Art. 59

L'elettore può manifestare la preferenza per i candidati della lista da lui votata ed effettuare la cancellazione di alcuni di essi.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due, tre, quattro o cinque, rispettivamente per i comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 40, 50, 60, 80.

La cancellazione di tutti i candidati della lista importa nullità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

della scheda.

La preferenza si esprime tracciando un segno di croce nell'apposita casella accanto al nome o ai nomi dei candidati preferiti; la cancellazione, tracciando una linea sul nome del candidato o dei candidati non approvati.

Art. 60

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 22 per conservarlo in apposito plico e dopo avere ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna ed una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per completare la scheda col voto di lista e con le indicazioni di preferenza o di cancellazione e per piegarla e poscia la presenta già piegata al presidente il quale la depone nella seconda urna.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'Interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per l'Interno.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 61

Decorsa l'ora prevista dall'articolo 40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1°) dichiara chiusa la votazione;

2°) accerta [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 22 per conservarlo in apposito plico e dopo avere ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna ed una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per completare la scheda col voto di lista e con le indicazioni di preferenza o di cancellazione e per piegarla e poscia la presenta già piegata al presidente il quale la depone nella seconda urna.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'Interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per l'Interno.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 61.

Decorsa l'ora prevista dall'articolo 40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente: 240

1°) dichiara chiusa la votazione;

2°) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

scrutatori e chiuso in piego sigillato, insieme con il plico dei ta=
glicndi di cui all'articolo 22 con facoltà a qualunque elettore presen=
te di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamen=
te rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3°) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n.2, rimesse al pretore del mandamento;

4°) provvede alla chiusura della seconda urna contenente le schede e alla formazione di un piego nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo;

5°) dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori e quella di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere;

6°) rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proposte fatte e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, o della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, produce la nullità delle operazioni elettorali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788221

calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n.2, rimesse al pretore del mandamento;

4°) provvede alla chiusura della seconda urna contenente le schede e alla formazione di un piego nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo;

5°) dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori e quella di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere;

6°) rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proposte fatte e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, o della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Art. 62

Alle ore 8 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna e inizia lo spoglio dei voti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

17/AA

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato ed ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato in base al numero delle cancellazioni e delle preferenze riportate da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'articolo 44.

Art. 63

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 60 o non portino il bollo o la firma richiesti dall'articolo 37;

b) quando presentino comunque tracciati nomi, segni o altre indicazioni diversi da ciò che vi è stampato.

Fanno eccezione unicamente i segni relativi al voto di lista, alle cancellazioni e alle indicazioni di preferenza.

Art. 64

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

[illegible] il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato in base al numero delle cancellazioni e delle preferenze riportate da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'articolo 44.

Art. 63

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 60 o non portino il bollo e la firma richiesti dall'articolo 37;

b) quando presentino comunque tracciati nomi, segni o altre indicazioni diversi da ciò che vi è stampato.

Fanno eccezione unicamente i segni relativi al voto di lista, alle cancellazioni e alle indicazioni di preferenza.

Art. 64

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

238

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 44, ultimo comma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

17/BB

Art. 65

L'ufficio centrale è costituito dal presidente d l tribunale o, in mancanza, dal pretore, che lo presiede e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

Il presidente, nello stesso giorno di lunedì, alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza e diminuita dei voti negativi risultanti dalle cancellazioni.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra, elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,..... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria d crescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

237

Stabilito il numero di consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'uf-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

sibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza e diminuita dei voti negativi risultanti dalle cancellazioni.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra, elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4,..... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria d crescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero di consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Art. 66

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

17/cc

centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma del precedente articolo, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'articolo 53.

Art. 67

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella Segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'articolo 44, ultimo comma.

236

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

[illegible] cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'articolo 53.

Art. 67

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella Segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'articolo 44, ultimo comma.

236

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Art. 68

Nel caso di ineleggibilità o di morte prima della proclamazione, si

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

17/00

sostituisce nel posto vacante il candidato che nella lista del consigliere mancato abbia conseguito la più alta cifra individuale.

La stessa sostituzione si farà anche in caso di morte di alcuno degli eletti, avvenuta nel corso del ~~quadriennio~~ primo biennio.

Art. 69

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'Appello.

Art. 70

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'articolo 15, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di can

[redacted]

del quale non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'Appello.

Art. 70

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'articolo 15, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di can

[redacted]

plicano le disposizioni del capo precedente.

C A P O IV°

DISPOSIZIONI PENALI

(N o t a - Secondo il voto della Commissione della Consulta le disposizioni penali comprese in questo Capo avrebbero dovuto essere sostituite da una norma di rinvio alle corrispondenti disposizioni della legge elettorale politica per la Costituente; ma è da temere che un improvi=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

17/EE

sto ritardo di quest'ultimo possa rendere problematica l'efficacia di tale rinvio. D'altra parte, l'articolo 30 dello schema in esame prevede l'affissione, nelle sole delle elezioni, di un manifesto contenente le principali disposizioni penali: e non sarebbe possibile tale adempimento di indubbia efficacia intimidatoria se la stessa legge non prevedesse espressamente i reati elettorali e le relative sanzioni.

Il Ministero ha, pertanto, proceduto al coordinamento di questo Capo col corrispondente Titolo VIII° dello schema di legge elettorale per la Costituente, sopratutto per quanto riguarda la configurazione di taluni reati e la misura delle pene.

Si richiama l'attenzione, particolarmente, sugli articoli 73, penultimo ed ultimo comma; 76 e 78).

Art. 72

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 73

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma [illegible]

234

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

Costituente, soprattutto per quanto riguarda la competenza di certi reati e la misura delle pene.

Si richiama l'attenzione, particolarmente, sugli articoli 73, penultimo ed ultimo comma; 76 e 78).

Art. 72

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 73

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

234

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 50.000.

Art. 74

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a vincolare i suffragi a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

La stessa pena si applica ai ministri di un culto, che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, ~~con promesse o minacce spirituali~~, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 75

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svol-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 50.000.

Art. 74

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a vincolare i suffragi a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

La stessa pena si applica ai ministri di un culto, che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, ~~e con promesse o minacce spirituali~~, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 75

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti della presente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 799231

17/FRA

legge, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a lire 10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

Art. 76

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 77

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2.000.

Con la stessa pena è punito chi, nella sala anzidetta, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 78

232

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

la pena della reclusione è da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a lire 10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

Art. 76

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 77

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 2.000.

Con la stessa pena è punito chi, nella sala anzidetta, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 78

232

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

17/11

la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a lire 20.000.

Art. 79

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 10.000.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000

231

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a lire 20.000.

Art. 79

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 10.000.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il Segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

a lire 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 20.000.

Art. 80

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punibile con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.

Art. 81

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente decreto, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 22, 51 e 121 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n.383.

Art. 82

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta pro-

vinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far cita-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punibile con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.

Art. 81

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente decreto, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 22, 51 e 121 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n.383.

Art. 82

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni. 230

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 83

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente decreto.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Art. 84

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alle elezioni del sindaco.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 85

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto, che entra in vigore [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente decreto.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'articolo 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Art. 84

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alle elezioni del sindaco.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 85

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, ecc.....

229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. NR 021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION

AC/45/9/2/LG

Tel. 478707

SUBJECT: Memorandum on proposed decree on local elections

31 December 1945

TO : Vice President of Civil Affairs Section

1. I have had the new draft decree on local elections compared with the previous draft heretofore discussed with you. The memorandum indicating the differences is attached hereto for your information. In order to retain the file I have prepared extra copies for the information of the Executive Commissioner, Chief Commissioner, and Zones A and B.

2. The proposed decree was not discussed, as we had been informed it would be, Saturday, 29 December. Instead we are now informed that it will be considered by the Council of Ministers at the sitting on Wednesday, 2 January 1946.

3. Apparently all the remaining points raised in the Chief Commissioner's letter of 8 November have been met in this proposed decree. These were: (a) adequate provision for the posting of duly nominated candidates in adequate time before election; (b) provision for an official ballot paper furnished by the State; (c) technical minutes regarding implementation.

4. Although our original request as set forth in the Chief Commissioner's letter was for a period of 20 days to intervene between publication notice of the nomination of candidates and election, at a conference I indicated that a period a few days shorter would be acceptable. Accordingly, in the proposed draft provision is made for the publication of the names of the candidates 15 days before election. That period is quite adequate and satisfactory.

5. Our main criticism of the original proposed law was the absence of an official ballot paper. In subsequent conferences with the head of the electoral service at the ministry I refused to be swayed by the difficulties which he presented and made many suggestions as to the type of ballot paper and even gave him samples from my own collection. The new Minister of the Interior was in accord with the Prime Minister on the desirability of having a state ballot, as was the pertinent commission in the Consulta. Accordingly, provision is made for an official ballot paper to be furnished by the Ministry of the Interior. Photostatic copies are being made and will be sent to us in a few days. I have already seen some of the proposed samples and they are quite satisfactory.

6. The proposed draft includes the usual clauses which declare that the law will come into force on the date of publication in the official gazette. That follows the suggestion proposed in the letter of the Chief Commissioner.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778127

1. I have read the new draft decree on local elections compared with the previous draft heretofore discussed with you. The memorandum indicating the differences is attached hereto for your information. In order to retain the file I have prepared extra copies for the information of the Executive Commissioner, Chief Commissioner, and Zelada A and B.

2. The proposed decree was not discussed, as we had been informed it would be, Saturday, 29 December. Instead we are now informed that it will be considered by the Council of Ministers at the sitting on Wednesday, 2 January 1946.

3. Apparently all the remaining points raised in the Chief Commissioner's letter of 5 November have been met in this proposed decree. Those were: (a) adequate provision for the posting of duly nominated candidates in adequate time before election; (b) provision for an official ballot paper furnished by the state; (c) technical minutes regarding implementation.

4. Although our original request as set forth in the Chief Commissioner's letter was for a period of 20 days to intervene between publication notice of the nomination of candidates and election, at a conference I indicated that a period a few days shorter would be acceptable. Accordingly, in the proposed draft provision is made for the publication of the names of the candidates 15 days before election. That period is quite adequate and satisfactory.

5. Our main criticism of the original proposed law was the absence of an official ballot paper. In subsequent conferences with the head of the electoral service at the ministry I refused to be swayed by the difficulties which he presented and made many suggestions as to the type of ballot paper and even gave him samples from my own collection. The new Minister of the Interior was in accord with the Prime Minister on the desirability of having a State ballot, as was the pertinent commission in the Consulta. Accordingly, provision is made for an official ballot paper to be furnished by the Ministry of the Interior. Photostatic copies are being made and will be sent to us in a few days. I have already seen some of the proposed samples and they are quite satisfactory.

6. The proposed draft includes the usual clauses which declare that the law will come into force on the date of publication in the official gazette. That follows the suggestion proposed in the letter of the Chief Commissioner.

228

7. The omission of provision for provincial elections is understandable in view of the urgency to get on with some form of local election as quickly as possible. The introduction of a state ballot does give rise to certain administrative difficulties. In any event this aspect of local government will be dealt with shortly. Furthermore, the real heart of democratic government is planted in the communes.

8. Although the decree does not make any provision for compulsory voting, the report attached to it indicates that the commission in the Consulta studying the law had by a vote of 15 to 13 gone on record in favor

785

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

of it. The proposal of the government is that that matter be considered by the Consulta not only in connection with local elections but also with regard to political elections. My own attitude is to discountenance any form of compulsory voting.

9. I am quite satisfied with the proposed draft; in fact, I am rather elated that all of the points made in the Chief Commissioner's letter have been met. I trust there will be few alterations when the proposed decree is finally approved by the Council of Ministers.

R. R. Temple
Major

RALPH R. TEMPLE
Major
Director
Local Government Sub Commission

RRT/rbs

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

C M S
16/17

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION

AB/LG/M/2/46.

Tel: 478706

31 December 1945

SUBJECT: Memorandum on the proposed new D.L.L. on Administrative Elections.

TO : Director Local Government Sub Commission.

1. The proposed new D.L.L. on Administrative Elections was delivered by hand to this S/C on 28 December 1945. It was compared with the previous draft D.L.L., which has already been the subject of a memorandum. This memorandum only purports to deal with the differences between the present D.L.L. and the previous draft.

2. All reference to elections for the Provincial Council has been omitted from the present D.L.L. This has resulted in the omission of many paragraphs which appeared in the previous draft dealing with Provincial elections. In a covering Report to the Council of Ministers on the present draft D.L.L. the Ministry of Interior state that they have eliminated from it the part relative to the provincial elections, "which will be dealt with, in due course, by the Government separately." Presumably by means of a separate D.L.L. of which we should obtain a copy of the proposed draft for examination.

3. The only additions to the previous draft which are worthy of note are the clauses necessitated by the adoption of this S/Cs suggestion that an official ballot paper should be provided. Art.21 of the present draft sets out the procedure for nomination of candidates and provides for the publication of a list of properly nominated candidates 15 days prior to the date of the election.

4. Art. 29 provides for an official Ballot paper to be furnished by the Ministry of Interior and refers to a model Ballot paper to be attached to the D.L.L. The Ministry of Interior have been requested to forward a copy of this model Ballot paper to this S/C. Succeeding articles have been altered where necessary to allow for use of this Ballot paper. Arts. 34, 41(3rd), 43, deal with invalid Ballots, interpretation of voters' intention and various checks to ensure that all ballot papers issued have been returned.

5. A few other Articles have been redrafted or extended to give a clearer meaning than in the previous draft, but there is no substantial difference from the previous draft with the exception of the second para of Art.36 which provides that "On the day of the election public gatherings and meetings, or direct or indirect election propaganda in public places or open to the public, are forbidden". This may be a little drastic but is probably necessary in the present state of Italian politics. The rule against all electoral propaganda within 200 metres of the polling place has also been retained from the previous draft.

6. A new provision has been made by the addition to Art. 54 of a clause which removes the hearing of an election petition from the Consiglio Comunale to the G.C.A. if the Consiglio Comunale do not deal with it inside two months.

7. The Articles from 55 to 71 deal with elections in Communes "Capoluoghi" or with a population of more than 30,000 inhabitants and they have been altered where necessary in a similar manner to provide for the state ballot paper and the other alterations already mentioned are duplicated in this section.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

1. The proposed new D.L.L. on Administrative Elections was delivered by hand to this S/C on 28 December 1949. It was compared with the previous draft D.L.L., which has already been the subject of a Memorandum. This Memorandum only purports to deal with the differences between the present D.L.L. and the previous draft.

2. All reference to elections for the provincial council has been omitted from the present D.L.L. This has resulted in the omission of many paragraphs which appeared in the previous draft dealing with Provincial elections. In a covering Report to the Council of Ministers on the present draft D.L.L. the Ministry of Interior state that they have eliminated from it the part relative to the provincial elections, "which will be dealt with, in due course, by the Government separately." Presumably by means of a separate D.L.L. of which we should obtain a copy of the proposed draft for examination.

3. The only additions to the previous draft which are worthy of note are the clauses necessitated by the adoption of this S/Os suggestion that an official ballot paper should be provided. Art.21 of the present draft sets out the procedure for nomination of candidates and provides for the publication of a list of properly nominated candidates 15 days prior to the date of the election.

4. Art. 29 provides for an official Ballot paper to be furnished by the Ministry of Interior and refers to a model Ballot paper to be attached to the D.L.L. The Ministry of Interior have been requested to forward a copy of this model Ballot paper to this S/C. Succeeding articles have been altered where necessary to allow for use of this Ballot paper. Arts. 30, 41(3°), 43, deal with invalid Ballots, interpretation of voters' intention and various checks to ensure that all Ballot papers issued have been returned.

5. A few other Articles have been redrafted or extended to give a clearer meaning than in the previous draft, but there is no substantial difference from the previous draft with the exception of the second para of Art. 36 which provides that "On the day of the election public gatherings and meetings, of direct or indirect election propaganda in public places or open to the public, are forbidden". This may be a little drastic but is probably necessary in the present state of Italian politics. The rule against all electoral propaganda within 200 metres of the polling place has also been retained from the previous draft.

6. A new provision has been made by the addition to Art. 54 of a clause which removes the hearing of an election petition from the Consiglio Comunale to the C.P.A. if the Consiglio Comunale do not deal with it inside two months.

7. The Articles from 55 to 71 deal with elections in Communes "Capoluoghi" or with a population of more than 30,000 inhabitants and they have been altered where necessary in a similar manner to provide for the State ballot paper and the other alterations already mentioned are duplicated in this section.

8. The Articles from 72 to 84 deal with the penalties for all breaches of electoral law and are similar to the Articles in the previous draft except that the fines have been substantially increased. The fine which could formerly range from 500 to 5,000 lire will now be from 3,000 to 20,000 lire. A new para added to Art. 79 that a Candidate's agent who obstructs the proceedings of the election can be imprisoned from two to five years and fined up to 20,000 lire.

9. Except where mentioned above the new draft D.L.L. is in all respects similar to the previous draft. It is possible that some alterations may be made in it by the Council of Ministers before it is finally Approved. There is no provision in either draft for compulsory voting.

226

7535

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

16/13

10. Attached hereto as Appendices are translations of Art. 58 which describes the method of voting in Communes of less than 30,000 inhabitants "non Capoluoghi"(Appendix I) and Arts. 59-69 which describe the method in larger Communes.(Appendix II).

W.J. Cunningham Capt.

W. J. CUNNINGHAM
Captain
Executive Officer
Local Government Sub Commission

WJC/ww

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Captain
Executive Officer
Local Government Sub Commission

WIC/ew

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

11/c

Appendix I.

Method of Voting in Communes with 30,000 inhabitants or less which have not "Capoluoghi".

Art. 35

The elector, whose identity has been recognized, presents the electoral certificate from which the president detaches the coupon referred to in article 32 to be kept in a special folder and, after having received from the president the ballot paper drawn out from the first urn and a pencil, walks to the public set aside for voting (booth) only to compile and fold the ballot paper. Subsequently he presents the ballot paper, already folded, to the president, who places it in the second urn.

Together with the ballot paper also the pencil must be returned. Failure to return the ballot paper and the pencil will be punished with a fine of Lire 1000 to Lire 5000.

As the ballot papers are deposited in the urn, one of the scrutators keeps record of it by placing his signature in the proper column of the sectional list at the side of the name of each voter.

Each elector is entitled to vote for as many candidates, to be found in any list, as there are councillors to be elected, when their number is inferior to five; in the other cases, he can vote only for a number of candidates equal to four fifths of the councillors to be elected increased by a unit, should said number contain a fraction.

The vote is expressed by drawing a cross-mark in the appropriate squares at the side of the chosen names.

The ballot papers are valid even if there have not been counterstamped as many names of candidates as there are councillors for which the elector has the right to vote: they are valid, moreover, when the marking of the vote has been placed only on the countersign of the list: in this event, the vote is intended as given to all the candidates of the list.

The elector who has placed the marking of the vote on the countersign of a list, may cancel one or more names in the chosen list and mark candidates of other lists up to the number of councillors for whom he is entitled to vote.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939021

The elector, whose identity has been recognized, presents the electoral certificate from which the president detaches the coupon referred to in article 22 to be kept in a special folder and, after having received from the president the ballot paper drawn out from the first urn and a pencil, walks to the booths set aside for voting (booth) only to compile and fold the ballot paper. Subsequently he presents the ballot paper, already folded, to the president, who places it in the second urn.

Together with the ballot paper also the pencil must be returned. Failure to return the ballot paper and the pencil will be punished with a fine of lire 1000 to lire 5000.

As the ballot papers are deposited in the urn, one of the scrutators keeps record of it by placing his signature in the proper column of the sectional list at the side of the name of each voter.

Each elector is entitled to vote for as many candidates, to be found in any list, as there are councillors to be elected, when their number is inferior to five; in the other cases, he can vote only for a number of candidates equal to four fifths of the councillors to be elected increased by a unit, should said number contain a fraction.

The vote is expressed by drawing a cross-mark in the appropriate squares at the side of the chosen names.

The ballot papers are valid even if there have not been countersigned as many names of candidates as there are councillors for which the elector has the right to vote: they are valid, moreover, when the marking of the vote has been placed only on the countersign of the list: in this event, the vote is intended as given to all the candidates of the list.

The elector who has placed the marking of the vote on the countersign of a list, may cancel one or more names in the chosen list and mark candidates of other lists up to the number of councillors for whom he is entitled to vote.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

II/2

Appendix II.

Method of voting in Communes with more than 30,000 inhabitants or which are "Capoluoghi".

Art. 59

The elector may manifest his preference for the candidates of the list voted by him and effect the cancellation of some of them.

The number of the preferences cannot be greater than two, three, four or five, respectively for the Communes for which the number of councillors to be elected is of 40, 50, 60, 80.

The cancellation of all the candidates of the list renders the ballot paper void.

The preference is expressed by drawing a cross-mark in the appropriate square at the side of the name or the names of the preferred candidates; the cancellation by drawing a line on the name of the candidate or candidates not approved.

Art. 60

The elector whose identity has been recognized presents the electoral certificate from which the President detaches the coupon referred to in article 22 to hold it in safe-keeping in a special folder, and after having received from the President the ballot paper taken out from the first urn and a pencil, he walks to the table set aside for the polling(booth)only to complete the ballot paper with the vote of the list and with the indications of preference or of cancellation , and to fold it. The elector then presents the ballot paper already folded to the President who deposes it in the second urn.

As the ballot papers are deposited in the urn, one of the scrutators notes a record thereof by placing his own signatures in the proper column of the sectional list at the side of the name of each voter.

The ballot papers are of a unique type and of the same colour; they are furnished by the Ministry of the Interior with

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 799021

The elector may manifest his preference for the candidates of the list voted by him and effect the cancellation of some of them.

The number of the preferences cannot be greater than two, three, four or five, respectively for the Communes for which the number of councillors to be elected is of 40, 50, 60, 80.

The cancellation of all the candidates of the list renders the ballot paper void.

The preference is expressed by drawing a cross-mark in the appropriate square at the side of the name or the names of the preferred candidates; the cancellation by drawing a line on the name of the candidate or candidates not approved.

Art. 60

The elector whose identity has been recognized presents the electoral certificate from which the President detaches the coupon referred to in article 22 to hold it in safe-keeping in a special folder, and after having received from the President the ballot paper taken out from the first urn and a pencil, he walks to the table set aside for the polling(booth)only to complete the ballot paper with the vote of the list and with the indications of preference or of cancellation , and to fold it. The elector then presents the ballot paper already folded to the President who deposes it in the second urn.

As the ballot papers are deposited in the urn, one of the scrutators makes a record thereof by placing his own signatures in the proper column of the sectional list at the side of the name of each voter.

The ballot papers are of a unique type and of the same colour; they are furnished by the Ministry of the Interior with the essential features of the model described in exhibit B attached to the present decree, signed by the Minister of the Interior.

The ballot papers much reach the electoral office duly folded.

223

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

15

COPY

Rome, December 1945

From : The President of the Council of Ministers

Dear Admiral,

I have examined the observations of the Allied Commission, communicated by you to my predecessor with letter 3 November 1945, concerning the drafts of legislative provisions for the political and administrative elections.

The remarks as to the first draft law can be summarized as follows :

1) lack of a provision forbidding the electoral propaganda in the vicinity of the electoral sections;

2) failure of setting forth a term for carrying out the obligation, foreseen by art. 16, of posting the manifest containing the lists of the candidates in all the communes of the circumscription;

3) the necessity that in articles 5 and 6, where mention is made of the Provincial Commissions who are called upon to take steps for the disenfranchisement of the electoral right for political unworthiness, reference should be made in addition to art. 2 of DLL 26 April 1945, n.149, also to art. 8 of DLL 27 July 1944, n.159, as on the basis of the latter the aforesaid Commissions have been set up in the Provinces still under AMG due to failure of extending DLL 26 april 1945 referred to above to them.

I am glad to be able to inform you that, in agreement with the Ministry for the Costituente, said remarks have been fully accepted and that, consequently, the variations contained in enclosure have been applied to the text of the draft decree which the Government has submitted to the Consulta Nazionale, so that the Assembly will examine the draft already completed on the lines suggested by the Allied Commission.

As far as the remarks on the legislative project for the administrative elections are concerned, I shall communicate to you as soon as possible the definitive thought of the Italian Government, while I wish to assure You that personally as a matter of principle I am in favor of the adoption, also in this field of State ballot paper : on this problem, in the meantime, the attention of the Consulta Nazionale has been called in connection with the examination it will have to make with regard of the aforesaid project.

222

Once this point has been solved - and its solution is connected also with the pratical possibilities to provide for the supply of the ballot papers - the other questions outlined by You in this matter will be settled taking special account of the recommendation of the Allied Commission.

Please accept, Dear Admiral, my best and cordial regards.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763021

by you to my predecessor with letter 8 November 1945, concerning the drafts of legislative provisions for the political and administrative elections.

The remarks as to the first draft law can be summarised as follows :

1) lack of a provision forbidding the electoral propaganda in the vicinity of the electoral sections;

2) failure of setting forth a term for carrying out the obligation, foreseen by art. 16, of posting the manifest containing the lists of the candidates in all the communes of the circumscription;

3) the necessity that in articles 5 and 6, where mention is made of the Provincial Commissions who are called upon to take steps for the disenfranchisement of the electoral right for political unworthiness, reference should be made in addition to art. 2 of DLL 26 April 1945, n.149, also to art. 8 of DLL 27 July 1944, n.159, as on the basis of the latter the aforesaid Commissions have been set up in the Provinces still under AMG due to failure of extending DLL 26 april 1945 referred to above to them.

I am glad to be able to inform you that, in agreement with the Ministry for the Costituente, said remarks have been fully accepted and that, consequently, the variations contained in enclosure have been applied to the text of the draft decree which the Government has submitted to the Consulta Nazionale, so that the Assembly will examine the draft already completed on the lines suggested by the Allied Commission.

As far as the remarks on the legislative project for the administrative elections are concerned, I shall communicate to you as soon as possible the definitive thought of the Italian Government, while I wish to assure You that personally as a matter of principle I am in favor of the adoption, also in this field of State ballot paper : on this problem, in the meantime, the attention of the Consulta Nazionale has been called in connection with the examination it will have to make with regard of the aforesaid project.

Once this point has been solved - and its solution is connected also with the pratical possibilities to provide for the supply of the ballot papers - the other questions outlined by You in this matter will be settled taking special account of the recommendation of the Allied Commission,

Please accept, Dear Admiral, my best and cordial regards.

/s/ De Gasperi

222

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

15A

AMENDMENTS TO THE POLITICAL ELECTORAL LAW PROJECT FOR THE CONSTITUENT ASSEMBLY.

1. Art. 32 - At the beginning of this article provisions of art. 43 of the law project for administrative elections, concerning the banning of all electoral propaganda in the neighbourhood of the Sections have been integrally inserted.

2. Art. 16 - after the word ".... in other public places" the following additional words have been added "within the twentieth day preceding the date of the elections", for the purpose of insuring the timely pubblication of the notice with the lists of the candidates.

3. Articles 5 and 6 - Reference to art. 8 of DLL 27 July 1944, n.159 has been inserted.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

publication of the notice with the lists of the candidates.

3. Articles 5 and 6 - Reference to art. 8 of DLL 27 July 1944, n.159 has been inserted.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

153

COPIA

IL PRESIDENTE
Del Consiglio dei Ministri

Roma, dicembre 1945

Caro Ammiraglio,

ho esaminato le osservazioni della Commissione Alleata, da Lei comunicate al mio predecessore con lettera dell'8 novembre u.s., sugli schemi di provvedimenti legislativi per le elezioni politiche ed amministrative.

I rilievi in ordine al primo provvedimento si concretano nei seguenti punti :

1) mancanza di una disposizione che vieti la propaganda elettorale nelle vicinanze delle sezioni elettorali;

2) mancata prescrizione di un termine entro il quale debba essere adempiuto l'obbligo previsto dall'art. 16, dell'affissione del manifesto con le liste dei candidati in tutti i comuni della circoscrizione;

3) necessita' che negli articoli 5 e 6, dove si accenna alle Commissioni provinciali chiamate a disporre la privazione del diritto elettorale per indegnita' politica, sia fatto richiamo, oltre che all'art. 2 del D.L.L. 26 aprile 1945, n.149, anche all'art. 8 del D.L.L 27 luglio 1944, n.159, in base al quale ultimo le Commissioni predette sono state costituite nelle Provincie tuttora sottoposte al Governo Militare Alleato per la mancata estensione, ad esse del citato D.L.L. 26 aprile u.s.

Sono lieto di potervi comunicare che, su conforme avviso del Ministero per la Costituente, i predetti rilievi hanno trovato pieno accoglimento e che, di conseguenza, al testo del provvedimento che il Governo ha presentato alla Consulta Nazionale, sono state apportate le variazioni di cui all'allegato codicche' l'Assemblea esaminera' lo schema gia' completato nei sensi suggeriti dalla Commissione Alleata.

Per quanto concerne i rilievi sullo schema di provvedimento per le elezioni amministrative, mi riservo di precisarle al piu' presto il definitivo pensiero del Governo Italiano, mentre desidero assicurarle che io personalmente sono, in linea di principio, favorevole all'adozione anche in questo campo, della scheda di Stato: su tale problema, intanto, e' stata richiamata l'attenzione della Consulta Nazionale in occasione dell'esame che dovra' portare sul provvedimento anzidetto.

220

Allorche' sara' risoluto questo punto - e la soluzione e' connessa anche alle possibilita' pratiche di provvedere alla fornitura delle schede - le altre questioni da Lei prospettate in questa materia saranno pure definite tenendo particolare conto delle raccomandazioni della Commissione Alleata.

Voglia gradire, caro Ammiraglio, le mie piu' vive cordialita'.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

provvedimenti legislativi per le elezioni politiche ed amministrative.

I rilievi in ordine al primo provvedimento si concretano nei seguenti punti :

1) mancanza di una disposizione che vieti la propaganda elettorale nelle vicinanze delle sezioni elettorali;

2) mancata prescrizione di un termine entro il quale debba essere adempiuto l'obbligo previsto dall'art. 16, dell'affissione del manifesto con le liste dei candidati in tutti i comuni della circoscrizione;

3) necessita' che negli articoli 5 e 6, dove si accenna alle Commissioni provinciali chiamate a disporre la privazione del diritto elettorale per indegnita' politica, sia fatto richiamo, oltre che all'art. 2 del D.L.L. 26 aprile 1945, n.149, anche all'art. 8 del D.L.L 27 luglio 1945, n.159, in base al quale ultimo le Commissioni predette sono state costituite nella Provincia tuttora sottoposte al Governo Militare Alleato per la mancata estensione, ad esse del citato D.L.L. 26 aprile u.s.

Sono lieto di potervi comunicare che, su conforme avviso del Ministero per la Costituente, i predetti rilievi hanno trovato pieno accoglimento e che, di conseguenza, al testo del provvedimento che il Governo ha presentato alla Consulta Nazionale, sono state apportate le varrisioni di cui all'allegato codicche' l'Assemblea esaminera' lo schema gia' completato nei sensi suggeriti dalla Commissione Alleata.

Per quanto concerne i rilievi sullo schema di provvedimento per le elezioni amministrative, mi riservo di precisarle al piu' presto il definitivo pensiero del Governo Italiano, mentre desidero assicurarle che io personalmente sono, in linea di principio, favorevole all'adozione anche in questo campo, della scheda di Stato: su tale problema, intanto, e' stata richiamata l'attenzione della Consulta Nazionale in occasione dell'esame che dovra' portare sul provvedimento anzidetto.

Allorche' sara' risoluto questo punto - e la soluzione s' connessa anche alle possibilita' pratiche di provvedere alla fornitura delle schede- le altre questioni da Lei prospettate in questa materia saranno pure definite tenendo particolare conto delle raccomandazioni della Commissione Alleata.

Voglia gradire, caro Ammiraglio, le mie piu' vive cordialita'.

firmato De Gasperi

220

1935

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

15C

MODIFICAZIONI APPORTATE ALLO SCHEMA DI LEGGE ELETTORALE
POLITICA PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

1. Art. 32 - All'inizio dell'articolo e' stata inserita integralmente la disposizione dell'art. 43 dello schema di legge per le elezioni amministrative, concernente il divieto della propaganda elettorale nelle adiacenze delle sezioni.

2. Art. 16 - dopo le parole "....in altri luoghi pubblici" sono state aggiunte le altre " entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni", allo scopo di assicurare la tempestiva pubblicazione del manifesto con le liste dei candidati.

3. Articoli 5 e 6 - E' stato inserito il richiamo all'art. 8 del D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775 021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

219

7335

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

45/B/2

12

45/13/A/LG.

SUBJECT: Note of Interview - Ministry of the Interior

DATE : 13 December 1945 - 11.30 hrs.

PRESENT: Dr. CARNACCI , Chief of the Cabinet, Ministry of the Interior
Dr. SERRO, Head of the Electoral Service, Ministry of the Interior
Major R.R. Temple, Director, Local Government S/C.
Mr. Arrigo Nice, Interpreter.

1. I mentioned to Dr. CARNACCI that we had received the letter from Director-General VICCOMINI of the Electoral Service, in which the latter proposed to organise an inspection service to follow more closely the progress of electoral operations and assisting local Government officials in their tasks.

2. I told him that in fact I had been thinking along the same lines and as a matter of fact had asked that the matter be raised at the meeting of regional commissioners at Milan.

3. I had intended to take the matter up with the Italian Government as soon as I was informed of the reaction of the regional commissioners to my suggestion.

4. As soon as I received this information I promised Dr. CARNACCI to take it up with the Italian Government officially.

RMT

RALPH R. TEMPLE
Major,
Director,
Local Government Sub Commission

RRT/ww

2.2.1
218

Distribution : 45/13/A/LG
45/B/2/LG
45/B/1/LG
14/1/LG.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FILE

45/15/1/12

SUBJECT: Note of interview - Ministry of the Interior

DATE : 15 December 1945 - 11.30 hrs.

PRESENT: Dott. D'AMBROSI - Chief of the Cabinet, Ministry of the Interior
Dott. STRANO - Head of the Electoral Service, Ministry of the Interior
Major R.R. Temple - Director Local Government Sub.
Mr. A. Mise, Interpreter.

1. Dr. STRANO explained to me that he had prepared his report for the President of the Council of Ministers following our conference on the 17th November which had been suggested in the Chief Commissioner's letter to the Prime Minister of the 8th November. The Government crisis however had prevented its submission to the Office of the Presidency, and that consequently the letter from the Prime Minister to the Chief Commissioner dealing with the electoral laws was not ready to be despatched.

2. He agreed however that there was nothing to prevent an immediate response from the Italian Government dealing with the Constituent Assembly law, inasmuch as there had been complete agreement with that Ministry on all points raised by the Allied Commission concerning that law, and in fact the Ministry for the Constituents had included the agreed changes in their draft to be presented to the Consulta.

3. Dr. STRANO showed me 2 sample ballots which he had prepared for consideration by the President of the Council, one based on the majority system in use in Communes under 30000, the other based on the proportionate representation list system used in Communes over 30000. Both followed the suggestion which I made at the interview on the 17th November. Dr. STRANO said that they would be submitted for consideration at a conference which he expected would take place as soon as the President read his report.

4. Dr. STRANO said that the semi-monthly report indicating the situation with regard to progress in compilation of electoral registers would be sent to me in a few days.

5. He stated that the situation according to the latest returns is as follows:-

2969 male lists and 5233 female lists compiled, making a total of 8133 lists approved are 698 male and 1116 female lists, making a total of 2014 (there are 14120 lists involved in Italy ;

6. Dr. STRANO expressed the opinion that the Laws themselves had to be discussed by the Consulta and then passed by the Council of Ministers, and he hoped that the local elections might take place before the end of February. 2147 hoped that by then the lists would be ready in most of Central and Southern Italy.

7. He did not expect the Local Elections' Law to be enacted before the end of January.

RRT

Ralph R. Temple
Major
Director
Local Government Sub Commission

RRT/ww

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11

AC/45/B/2/IG

SUBJECT: Note of interview - AC HQ.

DATE : 17 November 1945 - 10:30 hours

PRESENT: Dott. STRANO Paolo, Head of the Electoral Service, Ministry of Interior
Major Ralph R. Temple, Director, Local Government Sub Commission
Major C.G.R. Williams, Executive Officer, Local Government S/C
Sig. Arrigo NICE, interpreting.

1. We discussed the observations upon the Draft Law for local elections made in the letter from CC to PM of 8 November.

2. Publication of duly nominated candidates. Dott. STRANO admitted the desirability of this. He demurred, however, to the suggestion that the length of notice should be at least 20 days.

3. Instead he suggested a time-table as follows:

Action	Communes under 30,000	Communes of 30,000 & over
Prefect fixes date of election	25 days before election	30 days before election
Nomination of candidates	16 " " "	21 " " "
Verification of nominations	15 " " "	20 " " "
Publication of nominations	10 " " "	15 " " "

4. He said the Ministry did not want to make the periods longer because it would mean postponing the date of the local elections. The Council of Ministers had announced their intention to commence local elections by the end of the year: and in a recent speech in the North, the PM had said the local elections would take place in the last half of December and the first half of January.

5. Major Temple replied that the actual day of election could be kept the same and the date when the Prefect gives notice of the election brought back earlier so as to allow a sufficient period. Dott. STRANO pointed out, however, that the election law had to pass the Consulta, be ~~ratified~~ etc. This would take about a month and there would not be time to set back the date as Major Temple suggested.

6. Major Temple said a period of ~~thirty~~ 20 days had been specified by the CC in his letter and it had been ~~agreed~~ waived without any suggestion of a shorter period by all who had considered the matter in AC. He therefore did not consider that he had authority at the present moment to agree to a shorter period. He would, however, consider recommending the acceptance of a shorter period but he would first wish to know if the periods of 10 and 15 days now suggested were the definite formal proposals of the Government. Dott. STRANO said he would take

216

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

this point up and write.

7. In that event, Major Temple said he would be prepared to recommend acceptance of ~~these two periods~~ a single period of 15 days for all local elections, subject to anything else that might arise on consideration of the rest of the Draft Law. Dr STRANO eventually agreed that the same period for all administrative election would be best, because simplest.

NOTE:--As a matter of fact, the whole question of the election period is affected by the official ballot-paper question, as to which see paras 12 (c) below.

8. Major Williams mentioned provincial elections. It was agreed that if 15 days notice of duly nominated candidates is agreed for the ~~large~~ Communes, the same period should apply for provincial elections.

9. Implementation. Dott. STRANO said the Ministry propose to delete Article 102 of the Draft Law and to substitute for it an article in the same words as Article 74 of the Draft Law on Constituent Assembly elections. It was agreed that this would meet the point taken about implementation.

10. Official ballot-paper. There was a lengthy discussion about this, Dott. STRANO not being able to see how the practical difficulties could be overcome. The practical difficulties which he urged were:--

(a) the ballot-paper would be very complicated and a large number of the less educated electors would not understand it:

(b) it would cost money and use up a lot of paper:

(c) there would not be adequate time to print and distribute it:

(d) printing establishments capable of producing such a complicated ballot-paper were not available to the smaller Communes:

(e) he did not see how an intelligible ballot-paper could be devised.

11. After some discussion in which it was evident that Dott. STRANO did not appreciate the importance of the official ballot-paper, Major Temple told him that he could not discuss whether it was desirable. The AC view was that an official ballot- aper was fundamental, that without it there was no adequate freedom of voting. Major Temple could, therefore, only discuss with Dott. STRANO the practical difficulties in the way of adopting an official ballot.

12. In the course of discussion, the following points were made in answer to Dott. STRANO's objections:--

(a) It was considered that Dott. STRANO under-valued the intelligence of the average Italian. The unofficial election at AIRI was quoted as an example, where the much more complicated system of the single transferrable vote was adopted and there was a high poll and no spoilt ballots. In any case, the official ballot was considered fundamental for ensuring the freedom of independent voting and our view was that freedom should be assured to the voter even if he did not know how to use it.

215

(b) The paper would be used in any event. The cost involved was a very small part of total State expenditures and was a secondary consideration.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(c) As to the time for printing and distribution, Major Temple pointed out that this was ~~made~~ in his mind when he suggested a minimum of 20 days for publication of the duly nominated candidates. The point should and could be got over by lengthening the election period.

(d) The absence of printing facilities in small Communes is a mere matter of administrative machinery. The Prefect or the Electoral Commission could be required to organize the printing and do it in the main centers.

(e) Several examples were quoted to Dott. STRANO of ballots actually used, and 2 specimens used in New York City were lent to him.

13. A method was discussed whereby the Parties would deposit with the proper authority a sufficient quantity of printed ballots containing the names of their own candidates only but in the form and type prescribed by law. To these the authority responsible would add blank ballots, i.e. ballots in the prescribed form but containing spaces only and no names. The elector would receive a sort of pad of these ballots, i.e. one copy of each of the ballot-papers deposited by the Parties plus a blank ballot. He would then go to the booths, vote on the particular ballot-paper he wished to use and deposit the whole pad in the ballot box.

14. Dott. STRANO was obviously taken by this idea. It was pointed out to him, however, that it can only be regarded as a very second best and had many disadvantages, e.g. there would be a tendency for the more ignorant voter to use the ballot-paper which happened to be on top of the pad.

C. G. R. WILLIAMS
Major
Director
Local Government Sub Commission

CGRW/pec

20 November 1945

Distribution:
AC/45/B/2/LG
AC/14/1/LG
Float

214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10/43/1/1/16

8 November 1945

My dear Mr. Prime Minister,

I am now in a position to communicate the observations of the Allied Commission upon the Draft of the Political Elector Law for the Constituent Assembly and upon the Draft Law for the Reconstitution of Communal and Provincial Administration on an Elective Basis, both of which were considered by the Council of Ministers on 30 October and 1 November.

I have noted with pleasure that both Drafts are in several respects an advance upon previous Italian electoral legislation in the direction of modern development of democratic practice. There are consequently but few matters to which I consider I should draw the attention of your Government.

To deal first with the Draft Law for the Election to the Constituent Assembly, I have noted the absence from it of any provision forbidding electoral propaganda in the neighborhood of the polling station or section office. The Draft Law for administrative elections on the other hand has made a suitable provision for this in Article 43. I trust that a similar provision will be made for the political elections.

I have also observed in the Draft Law for elections to the Constituent Assembly the provision in article 15 for the lists of candidates to be presented to the Court of Appeal not later than the fortieth day before the election and in Article 16 for the Court of Appeal to complete the verification of the lists not later than the thirtieth day before polling day. Therefore, also, provision is made for the printing of the lists, the transmission of them to the Sindaci and for the Sindaci to exhibit them in public places. No time-limit is stated, however, for the completion of this important duty on the part of the Sindaco. It is of great importance that the public should receive official notification of the candidates duly nominated in ample time before the election. With this object, I suggest a provision requiring the Sindaco to affix in public places the notice comprising the lists of candidates as verified by the Court of Appeal not later than the twentieth day before the election.

Turning now to the Draft Law for the administrative elections, I do not find in it any provision for the exhibition in public places of the names of candidates nominated. Provision is only made for such names to be posted in the voting room on the day of the election. It is of equal importance in the administrative elections that official notice of the candidates be given to the public in good time before the election. I would advise, therefore, the inclusion of appropriate provisions for this purpose. As in the case of the political elections, it is considered that public notice of the duly nominated candidates after verification by the Electoral Comission ought to be given at least 20 days before the election. For this purpose, therefore,

213

7537

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

the periods of 15 days fixed by Article 26 and 20 days fixed by Article 65 should be considerably extended. These periods appear in any case to be very short in comparison with the period of 70 days allowed for the political elections and having regard to the tasks to be performed and the objects to be attained.

I have also noted with particular attention the provisions of the Draft Law on administrative elections as to ballot-papers. Whereas for the political elections due provision has been made for a State ballot-paper, for the administrative elections this is not proposed. The Draft Law confines itself merely to prescribing the type of the ballot-paper to which those provided--presumably by political parties or by the voters themselves--must conform. That the ballot-paper should be printed by public authority and delivered by the officials of the section office to the elector when he presents himself to vote is a matter of cardinal importance, both as a precaution against fraud and as a means of ensuring to the elector the actual receipt of a ballot and a genuine freedom of choice. I consider that the provision of an official ballot is as necessary for the administrative elections as for the political elections and I would urge the Italian Government to dispose accordingly.

Before concluding this letter, I think it necessary to refer to the rendering executive of these two Laws in such parts of Italy as may still be under Allied Military Government at the time when the Laws are promulgated. It is the intention of the Allied Commission to give them immediate implementation by the quickest means possible. To that end I would ask the Italian Government to provide for their publication in a supplement to the Official Gazette in which can also be inserted the ordinances making them executive. In order to enable the Laws to be put into force in this way, it is necessary to request that an amendment of a technical nature be made in each of them. A Memorandum on the amendments desired for this purpose is enclosed.

I trust I may hear from you in the near future that the suggestions made above are accepted by the Italian Government and that they will be incorporated in the versions of the Laws that will be submitted to the Consultative Assembly. In this letter I have dealt in general terms only. For the purpose of determining the exact phrasing of any modifications agreed to, it may be desirable that the technicians of the Italian Government and the Local Government Sub Commission should confer so as to avoid any unnecessary delays.

Yours very truly,

/s/ Ellery W. Stone

ELLERY W. STONE
Rear Admiral, USNR
Chief Commissioner

Distribution:
Chief Commissioner
Executive Commissioner
Poland (A)
" (B)
AG/45/1/1/LG
Professor Ferruccio Parri
President of the Council of Ministers
Italian Government
Rome

211
212

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785221

Draft Political and Administrative Electoral Laws

Memorandum on the Modifications Required for the Purpose of Rendering the Laws Executive in Military Government Territory

A - Political Electoral Law

1. In Article 5, No. 12, provision is made for excluding from franchise those deprived of electoral rights by sentences of the Provincial Commissions referred to in Article 2 of DLL 26 April 1945 No. 149. The last paragraph of Article 6 provides that a particular class of persons otherwise excluded from the franchise may be admitted to the exercise of the right to vote by Judgment of the same Provincial Commissions provided for in Article 2 of the same DL.

2. DLL 26 April 1945 No. 149 has not been rendered executive in Military Government Territory. Instead, Provincial Commissions are being established throughout the North under DLL 27 July 1944 No. 159 and a procedure has been agreed with the Italian Government for the appointments of the Presidents and other members of these Commissions under that Decree.

3. Articles 5 and 6 of the Draft Law on the political elections should therefore refer to the Provincial Commissions established under either DLL 27 July 1944 No. 159 or DLL 26 April 1945 No. 149.

B - Administrative electoral Law

4. Article 102 states that in territory not yet returned to the Italian administration, the date for the election of Communal and Provincial Councils is to be fixed by Allied Military Government in agreement with the Prefect and the First President of the Court of Appeal.

5. International Law authorizes Allied Military Government to take administrative action (such as fixing the date for the administrative elections) under the law without any express provision for the purpose. Likewise, Allied Military Government is not required to consult any Italian official before so doing.

6. If it should become necessary for Allied Military Government to exercise powers under this law, it is their intention to proceed in close cooperation with the Italian Government and to obtain the advice of the appropriate administrative and judicial officials in the territory under their control. The Italian Government however is not competent, as a matter of law, to prescribe a procedure for Allied Military Government to follow.

7. Article 102 should therefore be omitted. It should be replaced by the usual clause declaring that the Law will come into force on the day after its publication in the Official Gazette.

4

D R A F T

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Office of the Chief Commissioner

My dear Mr. Prime Minister, November 1945

I am now in a position to communicate the observations of the Allied Commission upon the Draft of the Political Election Law for the Constituent Assembly and upon the Draft Law for the Reconstitution of Communal and Provincial Administration on an Elective Basis, both of which were considered by the Council of Ministers on 30 October and 1 November.

I have noted with pleasure that both Drafts are in several respects an advance upon previous Italian electoral legislation in the direction of modern development of democratic practice. There are consequently but few matters to which I consider I should draw the attention of your Government.

To deal first with the Draft Law for the Elections to the Constituent Assembly, I have noted the absence from it of any provision forbidding electoral propaganda in the neighbourhood of the polling station or section office. The Draft Law for administrative elections on the other hand has made a suitable provision for this in Article 45. I trust that a similar provision will be made for the political elections.

I have also observed in the Draft Law for elections to the Constituent Assembly the provision in Article 15 for the lists of candidates to be presented to the Court of Appeal not later than the fortieth day before the election and in Article 16 for the Court of Appeal to complete the verification of the lists not later than the thirtieth day before polling day. Thereupon, provision is made for the printing of the lists, the transmission of them to the Sindaci and for the Sindaci to exhibit them in public places. No time-limit is stated, however, for the completion of this important duty on the part of the Sindaco. It is of great

210.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

I am now in a position to communicate the observations of the Allied Commission upon the Draft of the Political Election Law for the Constituent Assembly and upon the Draft Law for the Reconstitution of Communal and Provincial Administration on an Elective Basis, both of which were considered by the Council of Ministers on 30 October and 1 November.

I have noted with pleasure that both Drafts are in several respects an advance upon previous Italian electoral legislation in the direction of modern development of democratic practice. There are consequently but few matters to which I consider I should draw the attention of your Government.

To deal first with the Draft Law for the Elections to the Constituent Assembly, I have noted the absence from it of any provision forbidding electoral propaganda in the neighbourhood of the polling station or section office. The Draft Law for administrative elections on the other hand has made a suitable provision for this in Article 43. I trust that a similar provision will be made for the political elections.

I have also observed in the Draft Law for elections to the Constituent Assembly the provision in Article 15 for the lists of candidates to be presented to the Court of Appeal not later than the fortieth day before the election and in Article 16 for the Court of Appeal to complete the verification of the lists not later than the thirtieth day before polling day. Thereupon, provision is made for the printing of the lists, the transmission of them to the Sindaci and for the Sindaci to exhibit them in public places. No time-limit is stated, however, for the completion of this important duty on the part of the Sindaci. It is of great importance that the public should receive official notification of the candidates duly nominated in ample time before the election. With this object, I suggest a provision requiring the Sindaci to affix in public places the notice comprising the lists of candidates as verified by the Court of Appeal not later than the twentieth day before the election.

210

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Turning now to the Draft Law for the administrative elections, I do not find in it any provision for the exhibition in public places of the names of candidates nominated. Provision is only made for such names to be posted in the voting room on the day of the election. It is of equal importance in the administrative elections that official notice of the candidates be given to the public in good time before the election. I would advise, therefore, the inclusion of appropriate provisions for this purpose. As in the case of the political elections, it is considered that public notice of the duly nominated candidates after verification by the Electoral Commission ought to be given at least 20 days before the election. For this purpose, therefore, the periods of 15 days fixed by Article 26 and 20 days fixed by Article 63 should be considerably extended. These periods appear in any case to be very short in comparison with the period of 70 days allowed for the political elections and having regard to the tasks to be performed and the objects to be attained.

I have also noted with particular attention the provisions of the Draft Law on administrative elections as to ballot-papers. Whereas for the political elections due provision has been made for a State ballot-paper, for the administrative elections this is not proposed. The Draft Law confines itself merely to prescribing the type of the ballot-paper to which those provided--presumably by political parties or by the voters themselves--must conform. That the ballot-paper should be printed by public authority and delivered by the officials of the section office to the elector when he presents himself to vote is a matter of cardinal importance, both as a precaution against fraud and as a means of ensuring to the elector the actual receipt of a ballot and a genuine freedom of choice. I consider that the provision of an official ballot is as necessary for the administrative elections as for the political elections and I would urge the Italian 209
Government to dispose accordingly.

Before concluding this letter, I think it necessary to refer to the ren-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

political elections, it is considered that public notice of the duly nominated candidates after verification by the Electoral Commission ought to be given at least 20 days before the election. For this purpose, therefore, the periods of 15 days fixed by Article 26 and 20 days fixed by Article 63 should be considerably extended. These periods appear in any case to be very short in comparison with the period of 70 days allowed for the political elections and having regard to the tasks to be performed and the objects to be attained.

I have also noted with particular attention the provisions of the Draft Law on administrative elections as to ballot-papers. Whereas for the political elections due provision has been made for a State ballot-paper, for the administrative elections this is not proposed. The Draft law confines itself merely to prescribing the type of the ballot-paper to which those provided--presumably by political parties or by the voters themselves--must conform. That the ballot-paper should be printed by public authority and delivered by the officials of the section office to the elector when he presents himself to vote is a matter of cardinal importance, both as a precaution against fraud and as a means of ensuring to the elector the actual receipt of a ballot and a genuine freedom of choice. I consider that the provision of an official ballot is as necessary for the administrative elections as for the political elections and I would urge the Italian 209 Government to dispose accordingly.

Before concluding this letter, I think it necessary to refer to the rendering executive of these two Laws in such parts of Italy as may still be under Allied Military Government at the time when the Laws are promulgated. It is the intention of the Allied Commission to give them immediate implementation by the quickest means possible. To that end I would ask the Italian Government to provide for their publication in a supplement to the Official Gazette in which

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788037

can also be inserted the ordinance making them executive. In order to enable the Laws to be put into force in this way, it is necessary to request that an amendment of a technical nature be made in each of them. A Memorandum on the amendments desired for this purpose is enclosed.

I trust I may hear from you in the near future that the suggestions made above are accepted by the Italian Government and that they will be incorporated in the versions of the Laws that will be submitted to the Consultative Assembly. In this letter I have dealt in general terms only. For the purpose of determining the exact phrasing of any modifications agreed ~~upon by you and me~~, it may be desirable that the technicians of the Italian Government and the Local Government Sub Commission should confer so as to avoid any unnecessary delays.

Yours very truly,

KELLEY W. STONE
Rear Admiral, USNR
Chief Commissioner

CSKE/pec

208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788017

made above are accepted by the Italian Government and that they will be incorporated in the versions of the Laws that will be submitted to the Consultative Assembly. In this letter I have dealt in general terms only. For the purpose of determining the exact phrasing of any modifications agreed ~~upon by you and me~~, it may be desirable that the technicians of the Italian Government ~~should be~~ and the Local Government Sub Commission should confer so as to avoid any unnecessary delays.

Yours very truly,

HARRY W. STONE
Rear Admiral, USNR
Chief Commissioner

OGRW/pcc

to the Office of the Legal Adviser and Political Advisers for their comments and suggestions. Should be available for discussion with the appropriate technicians of the Italian Government.

208
207

Copies to:- Chief Commission
Executive Commission
Polad (A)
Polad B
AC/45/B/1/LG
AC/45/B/2/LG.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

DRAFT

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Office of the Chief Commissioner

Draft Political and Administrative Electoral Laws

Memorandum on the Modifications Required for the Purpose of Rendering the Laws Executive in Military Government Territory

---

A. Political Electoral Law

1. In Article 5, No. 12, provision is made for excluding from franchise those deprived of electoral rights by sentences of the Provincial Commissions referred to in Article 2 of DLL 26 April 1945 No. 149. The last paragraph of Article 6 provides that a particular class of persons otherwise excluded from the franchise may be admitted to the exercise of the right to vote by judgment of the same Provincial Commissions provided for in Article 2 of the same DLL.

2. DLL 26 April 1945 No. 149 has not been rendered executive in Military Government Territory. Instead, Provincial Commissions are being established throughout the North under DLL 27 July 1944 No. 159 and a procedure has been agreed with the Italian Government for the appointments of the Presidents and other members of these Commissions under that Decree.

3. Articles 5 and 6 of the Draft Law on the political elections should therefore refer to the Provincial Commissions established under either DLL 27 July 1944 No. 159 or DLL 26 April 1945 No. 149.

B. Administrative Electoral Law

4. Article 102 states that in territory not yet returned to the Italian administration, the date for the election of Communal and Provincial Councils is to be fixed by Allied Military Government in agreement with the Prefect and the First President of the Court of Appeal.

20706

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Executive in Military Government Territory

A. Political Electoral Law

1. In article 5, No. 12, provision is made for excluding from franchise those deprived of electoral rights by sentences of the Provincial Commissions referred to in Article 2 of DLL 26 April 1945 No. 149. The last paragraph of Article 6 provides that a particular class of persons otherwise excluded from the franchise may be admitted to the exercise of the right to vote by judgment of the same Provincial Commissions provided for in Article 2 of the same DLL.

2. DLL 26 April 1945 No. 149 has not been rendered executive in Military Government Territory. Instead, Provincial Commissions are being established throughout the North under DLL 27 July 1944 No. 159 and a procedure has been agreed with the Italian Government for the appointments of the Presidents and other members of these Commissions under that Decree.

3. Articles 5 and 6 of the Draft Law on the political elections should therefore refer to the Provincial Commissions established under either DLL 27 July 1944 No. 159 or DLL 26 April 1945 No. 149.

B. Administrative Electoral Law

4. Article 102 states that in territory not yet returned to the Italian administration, the date for the election of Communal and Provincial Councils is to be fixed by Allied Military Government in agreement with the Prefect and the First President of the Court of Appeal.

20706

5. International law authorizes Allied Military Government to take administrative action (such as fixing the date for the administrative elections) under the Law without any express provision for the purpose. Likewise, Allied Military Government is not required to consult any Italian official before so doing.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

6. If it should become necessary for Allied Military Government to exercise powers under this law, it is their intention to proceed in close cooperation with the Italian Government and to obtain the advice of the appropriate administrative and judicial officials in the territory under their control. The Italian Government however is not competent, as a matter of law, to prescribe a procedure for Allied Military Government to follow.

7. Article 102 should therefore be omitted. It should be replaced by the usual clause declaring that the Law will come into force on the day after its publication in the Official Gazette.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788221

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

AC/45/B/1/LG

Tel: 476706

SUBJECT: Draft Election Laws.

5 November 1945

TO : Executive Commissioner.

1. Herewith are sent copies of:--

(a) a supplemental report on the Draft Law for Constituent Assembly elections:

(b) the report on the Draft Law for Local Elections:

(c) a report on the implementation of both Laws.

Copies are also attached for transmission to the Chief Commissioner.

2. A draft letter from the Chief Commissioner to the Prime Minister and drawing attention to the various points which are recommended in the reports is in course of preparation. It will be sent down as soon as possible, but it has not been thought desirable to delay the transmission of the annexed reports.

M. CARR
Brigadier
VP CA Section

CCRW/pec

Copies to Poland (A)
" (B)
AC/45/B/2/LG

205

204

7528

75

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION

Report as to Implementation of the Draft Laws on Elections

1. The Northern provinces may not have been returned to Italian control by the time these two Laws have been made and promulgated. In any event, there are provinces which may be retained under Allied Military Government after the bulk of the North has been transferred. It is therefore necessary to consider policy as to implementation.

2. It is submitted that it is in the Allied interest to give the most immediate implementation to both Laws, if only as evidence of the continued intention to encourage the holding of elections as soon as possible and to facilitate the achievement of that objective in every possible way. For this purpose, it is further submitted that arrangements be made for each law to be published simultaneously with the implementation order relating to it and in a supplement to the Official Gazette. It is recommended that the Italian Government be requested to agree to this course.

3. The two Drafts have accordingly been examined to determine if they are so drafted as to admit of implementation. An amendment seems to be required in each.

4. Constituent Assembly Elections Laws :- Art.5 disfranchises those adjudged to lose their civil rights by Provincial Commissions for the Disfranchisement of Fascists established under DLL 149. Art.6 denies the right to vote to those who have been Fascist party political secretaries of towns having over 10,000 inhabitants but they may be admitted to the franchise if their behaviour in office is adjudged free from faction, intemperance or fascist malpractices by a Provincial Commission established under the same DLL. This DLL is not in force in Military Government Territory and the Provincial Commissions in question have been set up throughout the North under DLL 159. If the Draft is left in its present form, the authority of the Provincial Commissions in the North to act under Articles 5 and 6 may be questioned.

5. It is recommended that the Italian Government be desired to take cognisance of the situation (well known to and accepted by them) of these Provincial Commissions in the North and to include in he Draft the requisite references to DLL 159.

6. Local Elections Law :- An Article (102) has been inserted which purports to confer on AMG the power to fix the date of communal and provincial elections in the North and to require AMG first to consult the Prefect and the First President of the Court of Appeal. This is misconceived. It should be deleted and its place taken by the usual clause bringing the Law into force on the day after its publication.

204

RALPH R. [illegible],

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

2. It is submitted that it is essential for the Constituent Assembly Elections Law to be brought into force immediately after the publication of the Draft Laws, if only as evidence of the Control Commission's intention to encourage the holding of elections as soon as possible and to facilitate the achievement of that objective in every possible way. For this purpose, it is further submitted that arrangements be made for each law to be published simultaneously with the implementation order relating to it and in a supplement to the Official Gazette. It is recommended that the Italian Government be requested to agree to this course.

3. The two Drafts have accordingly been examined to determine if they are so drafted as to admit of implementation. An amendment seems to be required in each.

4. Constituent Assembly Elections Laws :- Art.5 disfranchises those adjudged to lose their civil rights by Provincial Commissions for the Disfranchisement of Fascists established under DLL 149. Art.6 denies the right to vote to those who have been Fascist party political secretaries of towns having over 10.000 inhabitants but they may be admitted to the franchise if their behaviour in office is adjudged free from faction, intemperance or fascist malpractices by a Provincial Commission established under the same DLL. This DLL is not in force in Military Government Territory and the Provincial Commissions in question have been set up throughout the North under DLL 159. If the Draft is left in its present form, the authority of the Provincial Commissions in the North to act under Articles 5 and 6 may be questioned.

5. It is recommended that the Italian Government be desired to take cognisance of the situation (well known to and accepted by them) of these Provincial Commissions in the North and to include in he Draft the requisite references to DLL 159.

6. Local Elections Law :- An Article (102) has been inserted which purports to confer on AMG the power to fix the date of communal and provincial elections in the North and to require AMG first to consult the Prefect and the First President of the Court of Appeal. This is misconceived. It should be deleted and its place taken by the usual clause bringing the Law into force on the day after its publication.

-204

RALPH R. TEMPLE,
Major,
Director,
Local Government Sub Commission.

CC/cm.

Distribution :

Chief Commissioner
Executive Commissioner
Polad (A)
Polad (B)
Legal Sub Commission
AC/45/B/1/LG
AC/45/B/2/LG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

45/B/2 6

Excerpt from the newspaper "l'UNITA'" of 1 November 1945

At the Council of Ministers
The Government is submitting to the Consulta
the Project of the electoral laws

Small divergencies on some points of the project. The simple proportional system for the political elections, a mixed system for the administrative elections, the majority system for the provincial councils.

The political and administrative electoral laws, and the new law on epuration were the subject of the Council of Ministers meeting held yesterday at the Viminale under the presidency of Ferruccio Parri.

The whole morning was spent in the examination of the electoral laws. The general principles of the political electoral law were discussed: all ministers with the exception of those pertaining to the labour democratic party have pronounced themselves against the majority system in favor of the simple proportional system. Contrary to a statement by an afternoon paper also the liberals declared themselves in favor of the proportional system for the elections of the Constituency.

The Council of Ministers has then discussed the problem of the regional circumscription, expressing the opinion that it should be adapted in such a way to allow: the representation of each province, to recover the remainder on a national basis and a quorum, while expressing the view that the rigidity of the project should softened. The Council of Ministers has pronounced itself against compulsory voting and against the system of a negative preference (the cancellation on the part of the elector of a number of candidates from the list).

The Council of Minister has then decided to submit the project of law to the Consulta with the recommendation that it should be more thoroughly examined as regards the tree mored debated questions: "quorum", utilizations of the remainders and sub-regional circumscriptions.

The Council has then examined the project of the administrative elect oral law. It has been decided as a general rule to adopt a mixed system: proportional in the large centers, and based on the majority of votes in the small communes. Regarding the division between large and small communes there arose three currents of opinion. As a matter of fact the draft law regards as "small", and therefore subject to the majority system all communes below 30 thousand inhabitants, while some of the Ministers want to raise the limit of the number of inhabitants to 50 thousand therefore restricting the proportional system, in connection with the administrative elections, only to few large centers of the nation. Still other Ministers would like to narrow down the notion of "small" to only those communes who have a maximum population of 5000 inhabitants.

The provincial Councils on the other hand will be elected by the majority system on the basis of mandamental colleges without secondary elections.

The project of administrative electoral law will be also submitted for examination to the Consulta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

The political and administrative electoral laws, and the new law on epuration were the subject of the Council of Ministers meeting held yesterday at the Viminale under the presidency of Ferruccio Parri.

The whole morning was spent in the examination of the electoral laws. The general principles of the political electoral law were discussed: all ministers with the exception of those pertaining to the labour democratic party have pronounced themselves against the majority system in favor of the simple proportional system. Contrary to a statement by an afternoon paper also the liberals declared themselves in favor of the proportional system for the elections of the Constituency.

The Council of Ministers has then discussed the problem of the regional circumscription, expressing the opinion that it should be adapted in such a way to allow: the representation of each province, to recover the remainder on a national basis and a quorum, while expressing the view that the rigidity of the project should softened. The Council of Ministers has pronounced itself against compulsory voting and against the system of a negative preference (the cancellation on the part of the elector of a number of candidates from the list).

The Council of Minister has then decided to submit the project of law to the Consulta with the recommendation that it should be more thoroughly examined as regards the tree mored debated questions: "quorum", utilizations of the remainders and sub-regional circumscriptions.

The Council has then examined the project of the administrative electoral law. It has been decided as a general rule to adopt a mixed system: proportional in the large centers, and based on the majority of votes in the small communes. Regarding the division between large and small communes there arose three currents of opinion. As a matter of fact the draft law regards as "small", and therefore subject to the majority system all communes below 30 thousand inhabitants, while some of the Ministers want to raise the limit of the number of inhabitants to 50 thousand therefore restricting the proportional system, in connection with the administrative elections, only to few large centers of the nation. Still other Ministers would like to narrow down the notion of "small" to only those communes who have a maximum population of 5000 inhabitants.

The provincial Councils on the other hand will be elected by the majority system on the basis of mandamental colleges without secondary elections.

The project of administrative electoral law will be also submitted for examination to the Consulta.

203

Trans.&tpd
A.Nice

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

0543

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6A

From the "L'UNITA" of 1 Nov ember 1945

AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Governo rimette alla Consulta il progetto delle leggi elettorali

Lievi divergenze su alcuni punti del progetto - Proporzionale pura per le elezioni politiche, sistema misto per le amministrative, maggioritario per i consigli provinciali - Le leggi sull'epurazione saranno approvate oggi

Le leggi elettorali, politica e amministrativa, e la nuova legge sull'epurazione sono state oggetto della riunione del Consiglio dei Ministri, tenuta ieri al Viminale sotto la presidenza di Ferruccio Parri.

L'intera mattinata è stata spesa nell'esame delle leggi elettorali. Sono stati discussi i principi generali della legge elettorale politica; tutti i ministri, ad eccezione dei democratici del lavoro, si sono pronunciati contro il sistema maggioritario ed in favore della proporzionale pura. Contrariamente a quanto ha affermato un giornale del pomeriggio anche i liberali si sono dichiarati favorevoli, per la elezione della Costituente, al sistema proporzionale.

Il Consiglio dei Ministri ha quindi discusso il problema della circoscrizione regionale, esprimendo lo avviso che essa venga adattata in modo da consentire la rappresentanza di ogni provincia, il recupero dei resti su base nazionale e il «quorum», esprimendo l'opinione di attenuare la rigidità del progetto. Il Consiglio dei Ministri si è pronunciato contro il voto obbligatori e contro il sistema della preferenza negativa (cancellazione da parte dell'elettore di un certo numero di candidati dalla lista).

Il Consiglio dei Ministri ha quindi deciso di rimettere alla Consulta il progetto d legge, con la raccomandazione di un esame più accurato per quanto riguarda i tre punti maggiormente controversi: «quorum», utilizzazione dei resti o circoscrizioni sub-regionali.

Il Consiglio ha quindi esaminato il progetto della legge elettorale amministrativa. Si è decisa in linea di massima di adottare il sistema misto: proporzionale nei grandi centri, maggioritario nei piccoli comuni. Sulla divisione in grandi e piccoli comuni si sono delineate tre correnti. Il progetto di legge infatti considera «piccoli», e quindi soggetti al sistema maggioritario, tutti i comuni inferiori ai 30 mila abitanti, mentre invece alcuni Ministri vogliono elevare il numero di abitanti a 50 mila, e che quindi restringono il sistema proporzionale, nelle elezioni amministrative, a soli pochi grandi centri nazionali, altri Ministri infine vorrebbero invece restringere il concetto di «piccolo» ai soli comuni che abbiano un massimo di 5 mila abitanti.

I Consigli provinciali verranno invece eletti col sistema maggioritario per circoscrizione mandamentale e senza elezioni di secondo grado.

Il progetto della legge elettorale amministrativa verrà sottoposto anch'esso all'esame della Consulta.

202

THE CONSTITUENT IN APRIL

The Administrative Elections within the year

The Council of Ministers held a meeting yesterday from 1700 hrs to 2230 hrs to discuss the electoral political law and the date to hold the elections.

The Council of Ministers opened the meeting by asking the Minister of the Constituent, Compagno Nenni, reporter on the electoral law to speak. The reporter summed up the principles of the electoral political law worked out by the Commission appointed by him into six fundamental points. The principles are as follows :

1) - Universal suffrage direct, equal, secret, male and female, including soldiers;

2) - Proportional according to the "D'Hont 1919 system";

3) - Presentation of the lists by the Electoral Committees composed of from 500 to 1000 electors;

4) - Regional circumscription, with the exception of Val d'Aosta constituted as a uninominal college by previous laws;

5) - No utilization of remainders;

6) - Preferential vote graduated to a maximum of three for those circumscriptions which must elect more than thirty deputies and a minimum "quorum" of 1/5 preferential votes of the total of the lists

The minority of the Commission disagreed on the points and proposed sub-regional circumscription for the new larger regions and decided against a minimum "quorum" as regards the validity of the preferential votes.

There was a minority of the minority (one commissioner only) who spoke for the free list set out according to the elector's choice and will. Lastly one of the deputy commissioners of the Christian Democratic Party, proposed obbligatory vote, which however was not taken into consideration.

Compagno Nenni proposed that the Council of Ministers came to an agreement on the basic principles of the law without discussing the details, referring the law to the "Consulta" for its opinion, first through the Commission and then in a plenary meeting.

Compagno Nenni then took up the second part of his report and spoke of the stage reached in the preparation of the lists on the basis of enquiries made by his Ministry. He reports :

1) - by yesterday evening the questionnaires of 5782 communes (80%) had come in. Among these are the questionnaires of 86 provincial capitals (95%). 31 provinces have sent in all questionnaires; 23 provinces have sent in more than 50%; 4 provinces have sent in less than 50%.

2) - The results show that :

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

1) - Universal suffrage direct, equal, secret, male and female, including soldiers;

2) - Proportional according to the "D'Hont 1919 system";

3) - Presentation of the lists by the Electoral Committees composed of from 500 to 1000 electors;

4) - Regional circumscription, with the exception of Val d'Aosta constituted as a uninominal college by previous laws;

5) - No utilization of remainders;

6) - Preferential vote graduated to a maximum of three for those circumscriptions which must elect more than thirty deputies and a minimum "quorum" of 1/5 preferential votes of the total of the lists

The minority of the Commission disagreed on the points and proposed sub-regional circumscription for the new larger regions and decided against a minimum "quorum" as regards the validity of the preferential votes.

There was a minority of the minority (one commissioner only) who spoke for the free list set out according to the elector's choice and will. Lastly one of the deputy commissioners of the Christian Democratic Party, proposed obbligatory vote, which however was not taken into consideration.

Compagno Nenni proposed that the Council of Ministers came to an agreement on the basic principles of the law without discussing the details, referring the law to the "Consulta" for its opinion, first through the Commission and then in a plenary meeting.

Compagno Nenni then took up the second part of his report and spoke of the stage reached in the preparation of the lists on the basis of enquiries made by the Ministry. He reports :

1) - by yesterday evening the questionnaires of 5782 communes (80%) had come in. Among these are the questionnaires of 86 provincial capitals (95%). 31 provinces have sent in all questionnaires; 23 provinces have sent in more than 50%; 4 provinces have sent in less than 50%.

2) - The results show that :

a) - The male electoral lists has been published or is being published in over 1809 communes and the female list in over 3570 communes, but only in 498 communes has the male list been approved or is being approved by the electoral commission and in 609 the female list;

b) - in 1195 communes the male list has not yet been published owing to the penal certificates not having reached the communes;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

3) - the cause of the delay has in every case been due to the judicial Files Office and to the electoral commissions, which operate too slowly to permit the electoral lists to be published and approved in the scheduled time.

Following the latest enquiries, Compagno Nenni admitted the practical impossibility of commencing the political elections before the end of the year and perhaps not even during January of February.

He therefore dismissed the ~~proposal~~ reserve of the Socialist Party as to the priority of ~~begin with~~ partial administrative elections, against which the Socialists have no objection. In fact, the Socialists, rather than no elections whatsoever, would prefer administrative elections wherever possible.

As regards the territorial system by which the administrative elections will be held, Compagno Nenni supported the plan to assemble first the elections in the provincial capitals which are ready, secondly in the smaller communes and thirdly in those communes and in which the compilation of the lists will be considerably delayed in consequence of destruction to the population register (anagrafe).

In concluding his report Compagno Nenni presented the following order of the day :

THE COUNCIL OF MINISTERS, risolved to advance the country towards a democratic normality;

CONSIDERING that the preparation of the list does not permit of commencing the general political elections before the end of the year;

HEREBY DECIDES :

1) - The elections for the Constituent will take place not later than the last sunday in March of 1946;

2) - The administrative elections will begin as soon as the lists have been prepared under the Territorial system which the Government will establish in due course :

3) - The law for assembling the electoal meetings for the constituent, called to decide on the new institution of the state, will provide rules for the functioning of the Assembly.

NENNI appealed to the Council of Ministers to try and have the elections under way as soon as possible, seeing that the interest of the country lies in them. The time we have lost, though it were beyond us to avoid it has brought the country to a standstill.

The only way to get out of this situation is to hold the elections, which will show that our country is ready for democratic and is capable and desirous of giving to its people modern democratic order.

200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788237

priority of He therefore dismissed the ~~proposal~~ reserve of the Socialist Party to ~~begin with~~ as the partial administrative elections, against which the Socialists have no objection. In fact, the Socialists, rather than no elections whatsoever, would prefer administrative elections wherever possible.

As regards the territorial system by which the administrative elections will be held, Compagno Nenni supported the plan to assemble first the elections in the provincial capitals which are ready, secondly in the smaller communes and thirdly in those communes and in which the compilation of the lists will be considerably delayed in consequence of destruction to the population register (anagrafe).

In concluding his report Compagno Nenni presented the following order of the day :

THE COUNCIL OF MINISTERS, risolved to advance the country towards a democratic normality;

CONSIDERING that the preparation of the list does not permit of commencing the general political elections before the end of the year;

HEREBY DECIDES :

1) - The elections for the Constituent will take place not later than the last sunday in March of 1946;

2) - The administrative elections will begin as soon as the lists have been prepared under the Territorial system which the Government will establish in due course ;

3) - The law for assembling the electoal meetings for the constituent, called to decide on the new institution of the State, will provide rules for the functioning of the Assembly.

NENNI appealed to the Council of Ministers to try and have the elections under way as soon as possible, seeing that the interest of the country lies in them. The time we have lost, though it were beyond us to avoid it has brought the country to a standstill.

The only way to get out of this situation is to hold the elections, which will show that our country is ready for democratic and is capable and desirous of giving to its people modern democratic order. 200

Nearly all the Ministers commented on the report of Compagno Nenni. The Minister for Foreign Affairs, De Gasperi, admitted that there was an honest desire between the democratic parties to keep unity and agreement in the proposals of the Minister of the Constituent. De Gasperi proposed the end of May as the date for assembling the Constituent, and as regards the powers of the same he withheld a declaration in order to examine the problem thoroughly and announce the opinion of his party later.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770221

Minister Brosio, while recognising the need of giving the country the feeling that the Constituent will be made, said that the earliest date would be June for the political elections and April for the administrative elections. As regards the powers for the Constituent, he affermed that his party has not renounced to the possibility of propòsing a plebiscite at the same time as the appointment of the deputies for the Constituent.

Compagno Togliatti agreed with Nenni in declaring that the earlier date was clearly the more desirable. In his opinion, one of the main causes of the present disaccord between parties is the reeluctance of some of them to give the Nation the final decision as to how the political, social and institutional problems are to be solved.

Cevoletto, Lussi, Arangio Ruiz, Molè and La Malfa agreed in general to Nenni's order of the day, although they made various proposals as to the date.

Scoccimarro declared that fixing the elections for June would be as good as not fixing them at all; that the country needs an energetic government and would not have it except by election.

The President of the Council, Parri, summed up the discussion by proposing that the end of April be substituted for the end of March as the date for the elections.

Compagno Nenni debated the objections raised concerning the date proposed by him and declared that such date was already late in relation to the country's expectations and that, at any rate, in no event he and the socialist ministers could have accepted May or June as the date for holding the elections.

Following this the Council of Ministers agreed on an order of the day, which we published on top of this article - whereby the date of april has been accepted for the political elections and the earliest date for the administrative elections leaving unprejudiced - through a formula which does not say much the question of the powers of the Constituent Assembly.

At any rate it appears through the discussions held that one of the ministers has in mind to limit the sovereignity of the Constituency as regards its principal task : that it is to solve the institutional problem and give the country a new constitution, but only as regards the relationships between the Constituent Assembly and the provisional government issuing therefrom who will be responsible before the Assembly. Some parties however think that a wide scope should be left to the Government in legislative matters in order not to distract the Constituency from its fundamental task.

Leaving the Council of Ministers, Compagno Nenni has expressed his moderate satisfaction for the fixing of a date which although farther ahead than he wished , it was however committing the government in a positive way. The government had thus fixed a maturity date to the promissory note it had signed in blank.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

From the newspaper "L'[illegible]T" of 31 october 1945

THE CONSTITUENCY IN APRIL

The Administr tive elections within the year

Il Consiglio dei Ministri ha tenuto ieri una riunione dalle 17 alle 22,30 per discutere la legge elettorale politica e la data di convocazione delle elezioni.

All'inizio della seduta il Consiglio dei Ministri ha dato la parola al Ministro della Costituente, compagno Nenni, relatore sulla legge elettorale. Il relatore ha riassunto in sei punti fondamentali i principi ispiratori della legge elettorale politica elaborata dalla commissione da lui nominata. Questi principi sono:

1) Suffragio universale diretto, eguale, segreto, maschile e femminile, militari compresi;

2) proporzionale secondo il sistema «D'Hont 1919»;

3) presentazione delle liste da parte dei comitati elettorali, formati da 500 a 1000 elettori;

4) circoscrizione regionale, eccezion fatta per la Valle d'Aosta, costituita a collegio uninominale con precedente legge;

5) non utilizzazione dei resti;

6) voto preferenziale graduato fino a un massimo di tre per le circoscrizioni che devono eleggere più di trenta deputati e quorum minimo di un quinto di voti preferenziali sul totale della lista.

La minoranza della commissione si è trovata in dissenso su due punti ed ha proposto per le nove maggiori regioni la circoscrizione sub regionale e si è pronunciata contro il quorum minimo per quanto concerne la validità dei voti preferenziali.

C'è stata una minoranza della minoranza (un commissario solo) che si è pronunciata solo per la lista libera disposta e formata secondo la scelta e la volontà dell'elettore. Infine uno dei commissari aggiunti, del partito democratico cristiano, ha proposto il voto obbligatorio, che non è stato però preso in considerazione.

Il compagno Nenni ha proposto al Consiglio dei Ministri di mettersi d'accordo sui principi informatori della legge senza discuterne i dettagli, rinviando la legge stessa davanti alla Consulta per il parere che essa deve dare, attraverso la commissione prima e poi in seduta plenaria.

Il compagno Nenni ha poi affrontato la seconda parte della sua relazione parlando dello stato attuale di preparazione delle liste in base alla indagine condotta dal suo ministero. A questo proposito egli ha comunicato:

1) sino a ieri sera erano giunti i questionari di 5782 comuni, pari all'80%. Tra questi sono compresi i questionari di 86 comuni capoluoghi, pari al 95%. I questionari giunti riguardano: 31 province, che hanno già trasmesso tutti i questionari: 23 province che ne devono trasmettere ancora 10 al massimo: 32 province che ne hanno trasmessi più del 50%; 4 province che ne hanno trasmessi meno del 50%.

2) Come appare evidente dall'esame dei risultati:

a) in oltre 1809 comuni la lista elettorale maschile, ed in 3570 quella femminile, sono state già pubblicate o sono in corso di pubblicazione; ma solo in 498 la prima è stata approvata od è in corso di approvazione da parte della commissione elettorale e in 609 la seconda;

b) in 1195 comuni la lista maschile non è stata ancora pubblicata per difetto dei certificati penali non ancora pervenuti ai comuni.

3) Il ritardo negli adempimenti è sempre addebitabile ai Casellari giudiziari ed alle Commissioni elettorali, il cui ritmo di lavoro impedisce, rispettivamente, la tempestiva pubblicazione e l'approvazione delle liste elettorali.

In base alla risultanza di cui alla inchiesta precedente, il compagno Nenni ha riconosciuto che non esiste la materiale possibilità di indire le elezioni politiche prima della fine dell'anno e forse neppure nei mesi di gennaio e febbraio. Egli ha quindi sciolto la riserva che il Partito Socialista aveva fatto circa la precedenza di elezioni amministrative parziali contro la quale i socialisti non hanno nessun pregiudizio. Infatti, a niente elezioni del tutto, i socialisti preferiscono le elezioni amministrative, là dove esse sono possibili.

Circa i criteri territoriali in base ai quali saranno indette le elezioni amministrative, il compagno Nenni si è pronunciato per la convocazione, in un primo tempo, delle elezioni nei capoluoghi di provincia che sono pronti e per un secondo tempo nei comuni minori e per un terzo tempo nei comuni dove la preparazione delle liste sarà in notevole ritardo a causa della distruzione degli uffici di anagrafe.

A conclusione della sua relazione il compagno Nenni ha presentato il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI risoluto ad avviare il Paese verso la normalità democratica;

CONSIDERATO che la preparazione materiale delle liste elettorali non consente di indire prima della fine dell'anno le elezioni generali politiche.

DECIDE:

1) le elezioni per la Costituente avranno luogo non oltre l'ultima domenica del mese di marzo 1946;

2) le elezioni amministrative saranno indette appena terminata la preparazione delle liste coi criteri territoriali che il Governo si riserva di determinare;

3) la legge di convocazione dei comizi elettorali per la Costituente, chiamata a deliberare la nuova costituzione dello Stato, fissera le norme per il funzionamento della Assemblea.

Nenni ha esortato il Consiglio dei Ministri ad andare incontro alle elezioni il più rapidamente possibile con la coscienza che questo è l'interesse del Paese sul piano interno e su quello internazionale. Il tempo che abbiamo perduto sia pure per cause superiori alla nostra volontà ha contribuito a imputridire la situazione politica del Paese. Bisogna quindi uscire rapidamente dall'attuale situazione e ciò è possibile soltanto attraverso le elezioni, le quali dimostreranno che il Paese è maturo per la democrazia e ha capacità e la volontà per darsi un ordinamento modernamente democratico.

Sulla relazione del compagno Nenni sono intervenuti quasi tutti i ministri. Il ministro degli esteri De Gasperi ha riconosciuto che nelle proposte del Ministro della Costituente c'era un vivo desiderio di accordo e di unità tra i partiti democratici. Per la data di convocazione della Costituente De Gasperi ha proposto fine maggio e circa i poteri della Costituente stessa si è riservato di esaminare a fondo il problema e di far conoscere l'opinione del suo partito.

Il ministro Bruno, pur riconoscendo la necessità di dare al Paese la sensazione che la Costituente si farà, ha detto che la data più prossima per lui è quella di giugno per le elezioni politiche e quella di aprile per quelle amministrative. Egli ha affermato — quanto ai poteri della Costituente — che il suo partito non ha rinunciato a eventualmente proporre un plebiscito contemporaneo alla nomina dei deputati alla Costituente.

Il compagno Togliatti ha dichiarato che la data più vicina è evidentemente la migliore e si è interamente associato alla conclusione di Nenni. Secondo lui uno dei sintomi inquietanti della situazione attuale dei partiti è la riluttanza di alcuni di essi ad accettare lealmente di fare giudice il Paese della soluzione da dare al problema istituzionale e a quello politico e sociale.

I ministri Cevolotto, Lussu, Arangio Ruiz, Mole, La Malfa si sono sostanzialmente associati all'ordine del giorno Nenni, pur facendo riserve e proposte varie per quanto si riferisce alla data.

Il ministro Scoccimarro ha dichiarato che fissare le elezioni a giugno sarebbe come non fissarle affatto e ha dichiarato che il Paese ha bisogno di un governo energico e non potrà averlo se non dalle elezioni.

Il Presidente del Consiglio Parri ha riassunto la discussione proponendo che alla data «fine marzo» fosse sostituita quella di «fine aprile».

Il compagno Nenni ha controbattuto le obiezioni che erano state fatte alla data da lui proposta e ha dichiarato che questa data è già tardiva in rapporto alle aspettative del Paese e che, ad ogni modo, in ogni caso egli e i ministri socialisti avrebbero potuto accettare la data di maggio o di giugno.

Dopo di che il Consiglio dei Ministri si è messo d'accordo su un ordine del giorno [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

riassunto in sei punti fondamentali i principi ispiratori della legge elettorale politica elaborata dalla commissione da lui nominata. Questi principi sono:

1) Suffragio universale diretto, eguale, segreto, maschile e femminile, militari compresi;

2) proporzionale secondo il sistema «D'Hont 1919»;

3) presentazione delle liste da parte dei comitati elettorali, formati da 500 a 1000 elettori;

4) circoscrizione regionale, eccezion fatta per la Valle d'Aosta, costituita a collegio uninominale con precedente legge;

5) non utilizzazione dei resti;

6) voto preferenziale graduato fino a un massimo di tre per le circoscrizioni che devono eleggere più di trenta deputati e quorum minimo di un quinto di voti preferenziali sul totale della lista.

La minoranza della commissione si è trovata in dissenso su due punti ed ha proposto per le nove maggiori regioni la circoscrizione sub regionale e si è pronunciata contro il quorum minimo per quanto concerne la validità dei voti preferenziali.

C'è stata una minoranza della minoranza (un commissario solo) che si è pronunciata solo per la lista libera disposta e formata secondo la scelta e la volontà dell'elettore. Infine uno dei commissari aggiunti, del partito democratico cristiano, ha proposto il voto obbligatorio, che non è stato però preso in considerazione.

Il compagno Nenni ha proposto al Consiglio dei Ministri di mettersi d'accordo sui principi informatori della legge senza discostarsi troppo dalla base di massima della commissione.

Il ministro Scoccimarro ha quindi esposto i risultati della indagine condotta dal suo ministero. A questo proposito egli ha comunicato:

1) sino a ieri sera erano giunti i questionari di 3782 comuni, pari all'80%. Tra questi sono compresi i questionari di 86 comuni capoluoghi, pari al 95%. I questionari giunti riguardano: 31 province, che hanno già trasmesso tutti i questionari; 33 province che ne devono trasmettere ancora 10 al massimo; 32 province che ne hanno trasmessi più del 50%; 4 province che ne hanno trasmessi meno del 50%.

2) Come appare evidente dall'esame dei risultati:

a) in oltre 1809 comuni la lista elettorale maschile, ed in 3570 quella femminile, sono state già pubblicate o sono in corso di pubblicazione; ma solo in 498 la prima è stata approvata od è in corso di approvazione da parte della commissione elettorale e in 609 la seconda;

b) in 1195 comuni la lista maschile non è stata ancora pubblicata per difetto dei certificati penali non ancora pervenuti ai comuni.

3) Il ritardo negli adempimenti è sempre addebitabile ai Cancellieri giudiziari ed alle Commissioni elettorali, il cui ritmo di lavoro impedisce, rispettivamente, la tempestiva pubblicazione e l'approvazione delle liste elettorali.

In base alla risultanza di cui alla inchiesta precedente, il compagno Nenni ha riconosciuto che non esiste la materiale possibilità di indire le elezioni politiche prima della fine dell'anno e forse neppure nei mesi di gennaio e febbraio. Egli ha quindi sciolto la riserva che il Partito Socialista aveva posto circa la data alla quale avrebbero dovuto essere indette le elezioni amministrative, il compagno Nenni si è pronunciato per la convocazione, in un primo tempo, delle elezioni nei capoluoghi di provincia che sono pronti e per un secondo tempo nei comuni minori e per un terzo tempo nei comuni dove la preparazione delle liste sarà in notevole ritardo a causa della distruzione degli uffici di anagrafe.

A conclusione della sua relazione il compagno Nenni ha presentato il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

risoluto ad avviare il Paese verso la normalità democratica;

CONSIDERATO che la preparazione materiale delle liste elettorali non consente di indire prima della fine dell'anno le elezioni generali politiche,

DECIDE:

1) le elezioni per la Costituente avranno luogo non oltre l'ultima domenica del mese di marzo 1946;

2) le elezioni amministrative saranno indette appena terminata la preparazione delle liste coi criteri territoriali che il Governo si riserva di determinare;

3) la legge di convocazione dei comizi elettorali per la Costituente, chiamata a deliberare la nuova costituzione dello Stato, fisserà le norme per il funzionamento della Assemblea.

Nenni ha esortato il Consiglio dei Ministri ad andare incontro alle elezioni il più rapidamente possibile con la coscienza che questo è l'interesse del Paese sul piano interno e su quello internazionale. Il tempo che abbiamo perduto sia pure per cause superiori alla nostra volontà ha contribuito a imputridire la situazione politica del Paese. Bisogna quindi uscire rapidamente dall'attuale situazione e ciò è possibile soltanto attraverso le elezioni, le quali dimostreranno che il Paese è maturo per la democrazia e ha capacità e la volontà per darsi un ordinamento modernamente democratico.

Sulla relazione del compagno Nenni sono intervenuti quasi tutti i ministri. Il ministro degli esteri è sembrato preoccupato delle conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata partecipazione alla Costituente di alcuni partiti che, pur essendo democratici, non sono favorevoli alla repubblica. Egli ha dichiarato che, pur essendo personalmente favorevole alla repubblica, non intende fare della questione istituzionale una questione di partito e che, quindi, voterà secondo coscienza.

Il ministro Gullo ha dichiarato che, pur essendo favorevole alla repubblica, non intende fare della questione istituzionale una questione di partito e che, quindi, voterà secondo coscienza.

Il ministro Togliatti ha dichiarato che la data più vicina è evidentemente la migliore e si è interamente associato alla conclusione di Nenni. Secondo lui uno dei sintomi inquietanti della situazione attuale dei partiti è la riluttanza di alcuni di essi ad accettare lealmente di fare giudice il Paese della soluzione da dare al problema istituzionale e a quello politico e sociale.

I ministri Cevolotto, Lussu, Arangio Ruiz, Molè, La Malfa si sono sostanzialmente associati all'ordine del giorno Nenni, pur facendo riserve e proposte varie per quanto si riferisce alla data.

Il ministro Scoccimarro ha dichiarato che fissare le elezioni a giugno sarebbe come non fissarle affatto e ha dichiarato che il Paese ha bisogno di un governo energico e non potrà averlo se non dalle elezioni.

Il Presidente del Consiglio Parri ha riassunto la discussione proponendo che alla data «fine marzo» fosse sostituita quella di «fine aprile».

Il compagno Nenni ha controbattuto le obiezioni che erano state fatte alla data da lui proposta e ha dichiarato che questa data è già tardiva in rapporto alle aspettative del Paese e che, ad ogni modo, in nessun caso egli e i ministri socialisti avrebbero potuto accettare la data di maggio o di giugno.

Dopo di che il Consiglio dei Ministri si è messo d'accordo su un ordine del giorno — che pubblichiamo in testa a questa cronaca — e che accetta per le elezioni politiche la data di aprile e per quelle amministrative la data, la più prossima possibile, lasciando completamente in pregiudicato, con una formula che non dice gran cosa, la questione dei poteri dell'Assemblea Costituente.

In ogni modo è risultato, attraverso le discussioni, che nessuno dei ministri pensa di limitare la sovranità della Costituente per ciò che si riferisce al suo assunto principale: risolvere cioè il problema istituzionale e dare al Paese una nuova costituzione, ma soltanto per quello che riguarda i rapporti fra Assemblea Costituente e il governo provvisorio che essa esprimerà dal suo seno e che sarà responsabile davanti all'Assemblea, ma al quale alcuni partiti pensano che si debba lasciare una certa latitudine legislativa in modo da non distogliere la Costituente dal suo compito fondamentale.

Uscendo dal Consiglio dei Ministri il compagno Nenni ha espresso la sua moderata soddisfazione per la fissazione di una data che è più lontana di quella da lui desiderata, ma che impegna in modo positivo il governo, il quale ha così posto una data di scadenza alla cambiale che aveva sottoscritta in bianco.

198

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LOCAL GOVERNMENT SUB COMMISSION

AC/45/B/2/LG

SUBJECT: Note of Interview - Ministry of the Interior

DATE : 30 October 1945 - 1200 hours

PRESENT: Dott. Paolo STRANO, Head of the Electoral Service
Major C. G. R. Williams, Executive Officer, Local Government S/C
Sig. Arrigo NICE, interpreting

1. I stated I had called to talk to Dott. STRANO about the Draft Law for Local Elections. There were a number of points about this which were not clear to me and which I would ask Dott. STRANO to explain.

2. Articles 9 and 11. I said I would like to know the reason for reverting to separate Presidents for the Provincial Council and the Provincial Deputation as in the 1915 text and thus abandoning the suggestion made in the "Blue Book" of June last for combining these offices.

3. Dott. STRANO said this was a directive from the Committee of Ministers. The reason was that the Provincial Council was really a small Parliament. The President of the Provincial Council thus corresponded to Speaker of the House, presiding impartially over debates but not taking part in administration. The President of the Provincial Deputation was more like the Leader of the House: he would direct the administration and defend its acts at Councillor meetings.

4. Article 17. I said it was not clear to me how soldiers, etc. would have the right to vote at local elections without express provision.

5. Dott. STRANO said that soldiers had been given this right expressly by the Draft Political Law. As a consequence, the Ministry would have to issue amendments to the laws or compilation of the lists, bringing those laws into line with the new Law on Political Elections. The Ministry intended to have such an amending Decree ready for publication at the same time as (or immediately after) publication of the Law on Political Elections. The result would be that soldiers would be entitled to be registered as voters. As the voters' registers are equally applicable to local as well as national elections, it followed that soldiers would have the right to vote at both.

6. We agreed that under the Draft very few soldiers would actually be able to vote--only those stationed or on leave in their Commune of residence. Dott. STRANO referred to several discussions with us about the possibility of postal or ~~post-war~~ proxy voting; the Ministry felt this was impractical in existing circumstances.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7. Article 19(b). Dott. STRANO explained that this referred to those who had held the offices of Preside or Podesta and reminded me that some appointments to these offices had been made by the BADOGLIO Government in the 2 or 3 months after 25 July 1944. I said I thought that the language used implied that the Presidi or Podesta still existed, but Dott. STRANO assured me that the language had in fact the mearing he had explained.

8. Article 28. I asked if consideration had been given to a general publication throughout the Constituency of the names of the duly nominated candidates some days before Election Day.

9. From the full discussion we had on this point, I don't think the need for it had occurred to those responsible for preparing the Draft. Dott. STRANO made the point that in Communes with 30 Councillors there would probably be from 100 to 200 candidates: publication would use up a lot of paper. In the small Communes, he said everyone would know ary of them.

10. I made the point that the object of nomination is to give the voters official notice in good time of those running so that they could form a considered judgment. Dott. STRANO took a note of the point about publication.

11. Article 43. Dott. STRANO said "propagarda" would cover everything. Posters and distribution of handbills, [illegible], as well as meetings, speeches, processions, flags, etc., etc..

12. Article 45. Dott. STRANO confirmed that under this Article the printing and distribution of the ballot-papers was left to private enterprise. The ballot-paper only has to conform to the specimen in Annex "A". He agreed that as the Article allows the indications of the vote to be written or printed, the Parties would no doubt issue ballot-papers with the names of their candidates already printed on them. He said such ballot-papers might officially even be put on sale.

13. I inquired about the possibility of having ballot-papers [illegible] printed and handed to the voter when he votes. The objections are practical-- the large number of candidates, the Parties not being limited to the number they may nominate and the lack of facilities for printing in the smaller Communes.

14. Dott. STRANO said they had considered the possibility of issuing the official ballot-paper to the voter with his certificate of registration, but had dropped the idea because of the opportunities it would give for malpractices.

15. Candidates' Agents. I mentioned that there was no provision in the Draft for this and inquired as to whether thought had been given to it.

16. Dott. STRANO said yes, but it was not considered practicable.

17. These elections were not in theory on Party lines and there was no means of certifying or fixing the particular list or group of candidates. Consequently the only thing would be to allow each candidate his own agent, which would be much to big a crowd. 196

18. I said one might at least give the candidate the right of entry [illegible].

3356

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

48

19. Article 65. Dott. STRANO confirmed that the "list delegates" referred to in this Article are those nominated under Article 64, para 3.

20. Article 67. This Article provides for cancelling names on the ballot-papers but does not expressly provide for substituting them. Dott. STRANO said that "additional votes" had been dropped by directive of the Ministerial Committee. It had been found that the additional votes allowed under the 1919 Law had led to all sorts of malpractices.

21. Article 68. Dott. STRANO agreed that in this case also the ballot-paper would be provided by private enterprise. The observations made about the ballot-paper under the other system contained in paras 12/14 above are equally applicable here.

Distribution - file 45/B/2
float
interviews file.

C. G. R. WILLIAMS
Major
Executive Officer
Local Government Sub Commission

CGRW/pec

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

255

Translation

The President of the Council of Ministers

Rome, 29 October 1945

Dear Admiral,

FS 0/45/3/1

I answer your letter of October 27th concerning the drafts of law for the political and administrative elections. To my mind, the Allied Commission must be able to express its objections, if any, about both law drafts and let them know to the Italian Government before the said drafts are discussed by the plenary Assembly of the Consulta. The Assembly will probably discuss this matter only after the Commission of Consultors concerned (Commission for political and administrative affairs) has already examined the law drafts, and in any case, not for several weeks.

To my mind, it would be advisable for the Allied Commission to send its possible objections to the Italian Government before that time. Should the Government deem it advisable to make modifications in accordance with these objections, it can insert them as part of the text that will then be submitted to the Consulta in plenary assembly.

I think it advisable for the possible objections of the Allied Commission to be sent to the government if possible before November 12th.

I remain,

Yours very truly,

S. Ferruccio Parri

Admiral Ellery W. Stone
Chief Commissioner
Allied Commission
R o m e

trans. e/c

E.C. Dist - 30 Oct 45

Action: CAFAC (3)
INFO: Chief Commission
Cmd. Control

195

194

7526/2G

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3A

COPY

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 29 Ottobre 1945

Caro Ammiraglio,

rispondo alla Sua lettera del 27 ottobre concernente i disegni di legge per le elezioni politiche e amministrative. E' a mio avviso necessario che la Commissione Alleata possa formulare le sue eventuali osservazioni sui due disegni di legge e farle conoscere al governo italiano prima che i disegni stessi siano discussi dall'Assemblea plenaria della Consulta. L'Assemblea ne tratterà verosimilmente soltanto dopo che l'apposita Commissione di consultori (Commissione per gli affari politici e amministrativi) avrà sottoposto i disegni di legge a un esame preliminare ed in ogni modo soltanto tra alcune settimane.

Sarebbe a mio avviso desiderabile che entro lo stesso periodo di tempo la Commissione Alleata comunicasse al governo italiano le sue eventuali osservazioni. Qualora il governo ritenga di adottare emendamenti in base alle osservazioni stesse, esso potrà inserirli come parte integrante nel testo che sarà poi sottoposto all'esame della Consulta in assemblea plenaria.

Riterrei pertanto utile che le eventuali osservazioni della Commissione Alleata pervenissero al governo possibilmente entro il 12 novembre.

Mi abbia sempre cordialmente

Suo

(f.to) Ferruccio PARRI

Ammiraglio Ellery W. STONE
Commissario Capo della Commissione
Alleata - ROMA -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2

MINISTRY OF THE INTERIOR
Direz.GEN. Civil Administration.

Rome, 30 October 1945.

Dear Major,

I enclose herewith 3 copies of the report and enclosure of the draft of legislative provisions for administrative elections, and a sheet of errata corrige.

I am seizing the occasion to send you also an up to date report on the state of electoral proceedings in the various Provinces: this report was presented to the President of the Council this morning.

I am your sincerely
Signed Strano

TO: Major WILLIAMS
Local Government Sub Commission

ROMA

192

1524

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2D

Ministero dell'Interno
Direzione Generale
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Roma, 30 ottobre 1945

Egregio Maggiore,

Le invio tre copie della relazione e degli allegati allo schema di provvedimento legislativo per le elezioni amministrative, con un foglio di "errata corrige" .

Colgo l'occasione per mandarLe pure un prospetto aggiornato circa lo stato dei lavori di preparazione delle liste elettorali nelle varie Provincie : prospetto rimesso stamane al Presidente del Consiglio .

Con viva cordialità, mi creda,

Dev.mo

Al Maggiore WILLIAMS
Commissione Alleata
Sottocommissione per
il Governo Locale
R O M A

191

752

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod.830

2 B

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE

NOTE ILLUSTRATIVE AL NUOVO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

* * * *

In relazione alle risoluzioni di massima finora adottate dalla Commissione per le elezioni amministrative, l'Ufficio ha provveduto alla revisione dei progetti preliminari a suo tempo predisposti; ma l'estrema brevità del tempo assegnato per tale lavoro non ha consentito la compilazione di uno schema ex-novo, completamente coordinato in tutte le sue parti e con una nuova numerazione degli articoli, imponendo, invece, l'utilizzazione parziale del testo già stampato: alla riorganizzazione dello schema sarà provveduto successivamente in breve termine, non appena saranno comunicate le determinazioni definitive della predetta Commissione e, eventualmente, del Consiglio di Gabinetto.

Nel chiedere, dunque, venia delle manchevolezze di forma determinate dalla necessità di siffatta affrettata presentazione, l'Ufficio ritiene opportuno illustrare brevemente le modificazioni apportate:

I - Il numero massimo dei consiglieri comunali è stato riportato ad 80, come nel T.U. 1915; ma sembra che la distribuzione dei Comuni nelle varie classi possa rimanere come prevista nel progetto (cioè limitando la prima classe ai Comuni con più di 500.000 abitanti) per tenere adeguato conto dello sviluppo demografico dei grandi centri frattanto verificatosi; il limite di popolazione, poi, della 4ª classe dovrebbe essere stabilito in coincidenza con quello che sarà definitivamente fissato per il passaggio del sistema maggioritario a quello della proporzionale (art. 2).»

190

./.

0362

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministero dell'Interno

II - E' stata mantenuta, salvo contraria determinazione dei competenti organi politici, la classificazione dei Comuni già adottata nel precedente progetto ai fini della determinazione del numero degli assessori, salvo qualche ritocco: classificazione che istituisce la nuova categoria dei Comuni con più di 500.000 abitanti, ai quali si assegnano 12 assessori, mentre il T.U. 1915 ne prevedeva un massimo di 8 pei Comuni con più di 250.000 abitanti(art.3).=

III - E' stata ripristinata la distinzione delle cariche di presidente del Consiglio e di presidente della Deputazione provinciale, quale era secondo il T.U. 1915 (articoli 9, 10 e 11) ed è stata eliminata l'ineleggibilità delle donne alle cariche di sindaco(art.7) e di presidente della Deputazione provinciale(art.11).=

IV - Nel titolo II, il Capo I viene più compiutamente intitolato "elettorato ed eleggibilità". Circa l'elettorato attivo, si fa rinvio alle liste elettorali compilate a' termini del D.L.L. 28 settembre 1944, n. 247 e successive modificazioni: liste che, com'è noto, sono per queste prime consultazioni uniche per elezioni politiche ed amministrative. Ciò importa l'esclusione dal diritto di voto di tutte quelle categorie che il progetto di legge per le elezioni della Costituente espressamente prevede, previe le necessarie modificazioni alle norme per la compilazione delle liste, che il Ministero dell'Interno si riserva di promuovere in conseguenza-(art.17).=
Circa l'eleggibilità, oltre i casi di incompatibilità previsti dal primitivo progetto, sono stati inseriti i casi di "indegnità" già compresi nel progetto di legge per la Costituente, salve le modificazioni che il Governo ritenga di apportarvi. A sommesso avviso dell'Ufficio, non sembra che, in tema di elezioni amministrative, siano da adottarsi criteri di maggior rigore rispetto alle elezioni per la Costituente (art.19).=

V - In base alla determinazione di lasciare il sistema maggioritario a voto limitato nei comuni con popolazione inferiore ad un determinato numero di abitanti(nell'unito schema si è provvisoriamente previsto 30.000)e di applicare, negli altri, il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, si è sdoppiato il Capo II, relativo alle elezioni comunali ed alle operazioni elettorali, in due distinti capi(II e III)rispettivamente concernenti i comuni con popolazione inferiore e superiore a 30.000 abitanti. Tuttavia anche le norme del preesistente Capo II sono state rivedute, sia per metterle in armonia con talune risoluzioni d'ordine tecnico già adottate dal Ministero dell'Interno ed approvate dal Governo(urne, timbri elettorali), sia per tener conto delle decisio-

./.

0363

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ministero dell'Interno

ni della Commissione governativa e di alcune altre della Commissione per la legge elettorale della Costituente.
Così,per esempio,all'art. 26 è stato previsto che il certificato elettorale debba recare un talloncino e tagliando da staccarsi dal presidente del seggio all'atto dell'espressione del voto,onde evitare duplicazioni di voto con lo stesso certificato;all'art. 27 il numero degli scrutatori è portato a 5,affinchè uno possa le funzioni di vicepresidente senza assottigliare l'ufficio;allo art. 33 è stato previsto l'uso del timbro di tipo unico fornito dal Ministero,ecc.
Si richiama l'attenzione sugli articoli 29 bis e 29 ter (numerazione provvisoria)che disciplinano la presentazione delle candidature nel sistema maggioritario,secondo il principio affermato dalla Commissione Governativa.In dipendenza di tale innovazione, è stato previsto l'obbligo dell'affissione della lista dei candidati nella sala della votazione (art. 34).
Pure in relazione al deliberato della Commissione,è stato prescritto il divieto della propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso della Sezione(art.40);questa norma sostituisce quella del corrispondente articolo del precedente progetto,relativa al divieto fatto agli elettori di occuparsi,nella sala,di argomenti estranei alla votazione,che viene soppressa in conformità di quanto è stato proposto dalla Commissione per la Costituente, che ha ritenuto la norma superata dai tempi.-
E' stato ritoccato l'art.42,che contiene prescrizioni circa la manifestazione del voto;l'ultimo comma,che prescrive i requisiti della scheda,è stato completato con la disposizione che essa deve corrispondere esattamente al modello ministeriale,che sarà allegato alla legge.
E' stata pure prorogata(art.44) la chiusura della votazione,in relazione al maggior numero di elettori assegnato a ciascuna sezione (un massimo di 1000).-

VI - Il Capo III,relativo alle elezioni nei Comuni maggiori col sistema proporzionale,reca tutto una numerazione provvisoria,dovendo essere inserito,nel progetto primitivo,prima del Capo relativo alle elezioni dei Consigli provinciali;la nuova numerazione sarà fatta in sede di coordinamento,allorchè si procederà alla redazione di un testo definitivo.
Partendo dagli articoli contenuti nella variante inserita nel progetto primitivo,l'Ufficio li ha sottoposti ad un completo riordinamento,dovuto alla necessità di adattare le norme al nuovo sistema proposto dalla Commissione Governativa(scrutinio di lista,

./.

0364

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Mod.830

Ministero dell'Interno

con facoltà di voti di preferenza e di cancellazione) nonchè alle esigenze di un congegno meglio adatto all'entità dei Comuni ai quali il sistema stesso deve applicarsi.
Infatti, dopo i primi articoli, che hanno subìto solo qualche ritocco (v. particolarmente art. 58 d, lett. d, intesa a garantire la segretezza del voto attraverso l'approvazione della scheda-tipo da parte della Commissione), l'art. 58 f disciplina la facoltà di preferenza e di cancellazione.
Il numero delle preferenze viene proposto dall'Ufficio in 2, 3, 4, 5, rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei Consiglieri da eleggere sia da 40, 50, 60, 80.
Nessun limite, invece, si è ritenuto di stabilire per il diritto di cancellazione, salva la nullità del voto nal caso di cancellazione di tutti i candidati della lista.
L'indicazione della preferenza e della cancellazione è regolata col sistema più semplice (segno di croce per la prima, segno orizzontale per la seconda) e dev'essere sempre manoscritta, per maggior tutela della libertà dell'elettore.
L'art. 58 g, di conseguenza, modifica le norme circa l'espressione del voto.
Restando esclusa l'ipotesi di una sezione elettorale unica, in quanto trattasi sempre di grandi Comuni, gli articoli successivi disciplinano le operazioni di scrutinio delle singole sezioni e dell'Ufficio centrale. Data l'entità dei Comuni, è sembrato opportuno abbandonare il sistema già previsto nel progetto precedente, per il quale l'Ufficio centrale era costituito dall'adunanza dei presidenti di tutte le sezioni (a Roma sarebbero circa 950 !) e di stabilire, invece, che esso sia costituito dall'ufficio della prima sezione del Comune, presieduto dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, dal pretore.
L'Ufficio centrale, nel riassumere i risultati della votazione nelle singole sezioni, procede alla determinazione della cifra elettorale di ogni lista e della cifra individuale di ciascun candidato.
Dato il sistema proposto dalla Commissione Governativa, la cifra di lista non può essere data che dalla somma dei voti riportati da ogni lista in tutto il collegio; la cifra individuale, dalla predetta cifra di lista, aumentata delle preferenze riportate da ogni candidato e diminuita dei voti negativi risultenti dalle cancellazioni (art. 58 a.).
Circa il metodo per l'attribuzione dei seggi a ciascuna lista, l'Ufficio ritiene di proporre l'adozione del metodo d'Hondt o delle divisioni successive, in luogo di quello dei quozienti previsto nel precedente progetto: è noto, infatti, che il metodo d'Hondt

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785821

Mod.839

Ministero dell'Interno

à particolarmente indicato pei collegi in cui il numero dei seggi da coprire sia elevato, come nel caso in specie, ed elimina la spinosa questione dell'attribuzione dei resti, in quanto è stato escogitato proprio per coprire integralmente tutti i seggi, senza dar luogo a residui.

Se esso presenta qualche complicazione meccanica nell'esecuzione delle divisioni successive, la sua chiarezza ed il modo con cui soddisfa alle esigenze di una stretta proporzionalità valgono a farlo preferire, sempre a stato pure adottato nel progetto per le elezioni dei deputati alla Costituente.

L'attribuzione dei seggi ai candidati di ciascuna lista avviene seguendo l'ordine di graduatoria decrescente delle cifre individuali, in maniera da dare la massima efficacia alla volontà degli elettori, eppresso attraverso le preferenze e le cancellazioni.

Circa gli altri articoli di questo capo, non vi è nulla di nuovo da segnalare, essendo stati semplicemente adeguati al nuovo sistema quelli del progetto precedente."

VII - Per le elezioni provinciali, per la quali la Commissione governativa ha ritenuto di dover mantenere il vecchio sistema maggioritario con circoscrizione provinciale, il Capo IV non reca notevoli modificazioni se non per quanto riguarda la costituzione dell'Ufficio centrale, analoga a quella prevista per i Comuni maggiori."

VIII - Le disposizioni penali sono state rivedute per inserirvi le ipotesi di reato inerenti al sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale."

Mi confido di aver corrisposto, per nella brevità del termine assegnato, al compito affidato all'Ufficio, il quale resta in attesa di conoscere le definitive determinazioni per la redazione, come di detto, del testo grafico del progetto."

Roma, 22 ottobre 1945

186

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785821

45/B/2.

TITOLO I.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE

- - -

Art. 1.

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un sindaco.

Art. 2.

Il Consiglio comunale è composto :

di 80 membri nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti ;

di 60 membri nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti ;

di 50 membri nei comuni con popolazione superiore di 100.000 abitanti ;

di 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia ; (1)

di 30 membri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ;

di 20 membri nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti ;

di 15 membri negli altri comuni ;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato .

La popolazione è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

AVVERTENZA- Il numero massimo di componenti è stato portato a 80, come nel 1915; ma le classi dei comuni sono state spostate, in relazione alla cresciuta loro entità demografica rispetto all'epoca della vecchia legge, che poneva nella I^a categoria i comuni con più di 250.000 abitanti, nella seconda quelli con più di 60.000, nella terza quelli con più di 30.000, ecc..

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N o t a 1) - Si ritiene opportuno che il numero di abitanti dei comuni di questa categoria sia fissato in relazione al limite che sarà deciso per il passaggio dal sistema maggioritario a quello proporzionale .

Art. 3

La Giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di :

dodici assessori e sei supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti ; (1)

dieci assessori e cinque supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti ;

otto assessori e quattro supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti ;

sei assessori nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia ; (2)

quattro assessori nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti;

e due assessori negli altri.

Nei comuni delle ultime tre categorie il numero degli assessori supplenti è di due .

N o t a (1) - Categoria aggiunta in relazione all'importanza e complessità dei servizi dei grandi comuni .

N o t a (2) - Vedi nota (1) all'articolo precedente -

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 4 .

La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno con le modalità di cui all'art.134 del T.U.della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n.148.

Art. 5 .

L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione .

Art. 6

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria .

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti,ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il numero dei votanti; Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

Si applica, per il resto, il disposto dell'art. 147, commi 6°,7°,8° e 9° del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n° 148.

Art. 7.

Oltre i casi di ineleggibilità previsti dal Titolo II°, Capo I°, non può essere nominato sindaco :

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto ;

il ministro di un culto ;

chi ricopre la carica di deputato provinciale ;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore ;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

./.

182

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 8.

L'amministrazione della provincia è costituita dal Consiglio e dalla Deputazione .

Art. 9.

Il Consiglio provinciale si compone :
di 60 membri nelle provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
di 50 membri nelle provincie con popolazione superiore a 500.000 abitanti ;
di 40 membri nelle provincie con popolazione superiore a 300.000 abitanti ;
di 30 membri nelle altre provincie .

Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede all'elezione del presidente con le modalità previste dall'art.238 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n° 148 .

AVVERTENZA - Il numero massimo dei componenti è rimasto invariato rispetto al 1915; si sono, peraltro spostate le classi di provincie tenuto conto dell'incremento demografico (i limiti di popolazione per ciascuna classe erano, nel 1915 : 600.000, 400.000, 200.000 abitanti).

Art. 10.

La Deputazione provinciale si compone del presidente, e di dieci membri effettivi e quattro supplenti nelle provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti, di otto effettivi e due supplenti in quelle con popolazione superiore ai 300.000 abitanti e di sei effettivi e due supplenti nelle altre .

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 11.

La Deputazione provinciale e il presidente di essa sono eletti dal Consiglio, nel proprio seno, con le stesse modalità stabilite per l'elezione della Giunta municipale .

Art. 12.

Gli stipendiati dello Stato non possono essere eletti deputati provinciali.

Art. 13.

La elezione della Deputazione provinciale e del presidente è fatta dal Consiglio provinciale nella prima adunanza dopo la sua costituzione .

Art. 14.

I Consigli comunali e provinciali durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio.

Il Sindaco, la Giunta municipale, il presidente della Deputazione provinciale e la Deputazione provinciale scadono contemporaneamente ai rispettivi consigli; tuttavia restano in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 15.

La qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge .

180

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 16

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dal presente titolo, nonchè le modalità per la parziale rinnovazione dei consigli comunali e provinciali, sono regolati dalle norme del T.U. della legge comunale e provinciale approvate con R. decreto 4 febbraio 1915, n.148, in quanto applicabili.

T I T O L O II°

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

- - -

C A P O I.

Elettorato ed eleggibilità

Art. 17.

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a° termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n.247, del decreto del Ministro per l'Interno 24 ottobre 1944 e delle successive modificazioni ed aggiunte. (1).

Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n°214.

179

(1) Le liste elettorali compilate a° termini delle citate disposizioni terranno conto dei

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

criteri di rigore adottati dalla legge elettorale per la Costituente ai fini delle esclusioni per indegnità politica . Esso, poi, presuppongono l'affermazione, in linea astratta, del diritto di voto da parte dei militari.

Art. 18.

Sono eleggibili alle cariche previste dal presente decreto tutti gli elettori iscritti nelle liste, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione interamente scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternità ed età, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e del segretario comunale, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del comune . Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione .

Art. 19.

Non sono eleggibili alle cariche previste dal presente decreto :

a) i senatori dichiarati decaduti ;

b) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni capoluoghi di provincia, eccettuati i presidi ed i podestà nominati dopo il 25 luglio 1943 dal governo legittimo italiano ;

c) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle forze armate dello stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le forze armate che combatterono contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado ;

178 .

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione ;

e) coloro che siano stati definitivamente cancellati degli albi professionali per giudizio di epurazione ;

f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano o che abbiano comunque collaborato con esso. (1) .

---

(1) L'elencazione anzidetta è stata ripresa dal progetto della legge elettorale per la Costituente .

Art. 23.

Non sono eleggibili alle cariche previste dal presente decreto :

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate ;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sui comuni e sulle provincie, e gli impiegati dei loro uffici ;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalla provincia ai quali le elezioni si riferiscono, o da enti, istituti o aziende che essi amministrano e sovvenzionano o di cui hanno la vigilanza ;

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione dell'ente al quale le elezioni si riferiscono ;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro dell'ente o non ne hanno ancora reso il conto ;

177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6) coloro che hanno lite pendente con l'ente;

7) coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, amministrazioni od appalti nell'interesse dell'ente, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dall'ente stesso;

8) gli amministratori dell'ente o delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente, sono stati legalmente messi in mora .

Art. 21

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso consesso gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 22

I membri della giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia .

Art. 23

Non sono eleggibili a consiglieri provinciali i magistrati di Corte d'Appello, di Tribunale e di Pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione e coloro che ricevono uno stipendio o salario dai comuni della provincia o da enti, istituti o aziende che essi amministrano o sovvenzionano o di cui hanno la vigilanza .

176

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPO II

Elezioni dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed operazioni elettorali.

Art. 23 bis 24

L'elezione dei consiglieri comunali è fatta con le norme di cui al presente Capo per i comuni che, secondo l'ultimo censimento ufficiale, hanno una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti; con le norme di cui al Capo successivo per gli altri Comuni.

Art. 24. 25

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda della Giunta municipale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà alla elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa è pubblicata nell'albo comunale.

Art. 25. 26

Il prefetto, d'intesa col primo presidente della Corte di Appello, fissa la data dell'elezione per ciascun comune e la partecipa al sindaco il quale, con manifesto da pubblicarsi 15 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed i luoghi di riunione.

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 25 bis 27

Le candidature, isolate o raggruppate in liste, devono essere presentate, per ciascun comune, da almeno 100 elettori nei comuni con più di 10.000 abitanti ; 50 nei comuni con più di 5.000 abitanti; 30 nei comuni con più di 2000 abitanti e 10 nei minori .

Il numero dei presentatori non può eccedere il doppio delle cifre indicate nel precedente comma .

La popolazione del comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale .

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, si applica il disposto dell'art.ll del T.U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919 n. 1495.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita .

Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio.

Nessuno può accettare più di una candidatura nello stesso comune .

Le presentazioni di candidatura devono esser fatte alla segreteria del comune entro le ore 12 del lunedì precedente l'elezione .

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno di lunedì, alla Commissione elettorale competente per territorio.

174

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Art. 25 ter. 28

La Commissione , entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature :

a) verifica che esse siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano ;

b) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

c) cancella i nomi dei candidati già compresi in altra dichiarazione di candidatura .

Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione della lista dei candidati di cui all'art.33, n.3 .

Art. 26. 29

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire a ciascun elettore il certificato d'iscrizione .

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca, nella parte inferiore, un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione .

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

loro residenza, quante volte questa sia conosciuta .

Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro su carta di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti, almeno dalle ore nove alle diciassette .

N.E. Articolo modificato in conformità delle determinazioni della Commissione per la legge elettorale sulla Costituente .

Art. 27. 30

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello fra i magistrati, anche del Pubblico Ministero, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, o, in caso di insufficienza del numero di magistrati disponibili, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori dello Stato e i vice pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i ragionieri e i sanitari regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato — esclusi quelli appartenenti alle Amministrazioni centrali o dipendenti dai Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle poste e telecommunicazioni e dei trasporti — i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposta dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un'indennità di soggiorno nella misura che sarà determinata dal primo presidente della Corte d'appello all'atto della designazione.

Art. 28 31

Nel periodo compreso fra l'ottavo e il quarto giorno precedenti l'elezione, la Giunta municipale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del comune, che siano compresi nella lista dei giurati o che siano eleggibili a consiglieri comunali.

Qualora il comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori, con l'assistenza del segretario comunale (così modificato in sede di Costituente).

Ai prescelti il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

171

L'ufficio di scrutatore è gratuito. (1)

---

(1) Lo schema per la Costituente prevede un compenso di L.200.-

Art. 29 32

Il segretario del seggio è scelto, prima del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

l'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti :

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari ;
2) notai ;
3) impiegati dello Stato o degli enti locali ;
4) ufficiali giudiziari .

Il segretario è retribuito dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire cento. (1) .

---

(1) Lo schema per la Costituente prevede un compenso di L.200.-

Art. 30

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate .

Lo scrutatore più anziano, che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede per citazione direttissima.

Art. 31.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 70 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da L.2000 a 5000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede per citazione direttissima.

Art. 32.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 33 36

Il sindaco provvede affinchè, nelle ore pomeridiane del giorno precedente la elezione, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore otto, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale :

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione ;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 36 ;

3) cinque copie della lista dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo seguente ;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art.28 ;

5) l'urna o le urne occorrenti per la votazione.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'Interno.

Art. 37 37

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenervisi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno, dopo chiusa la votazione, e l'urna o le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere uno o due tavoli destinati all'espressione del voto (cabine), collocati in maniera da rimanere isolati ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

0 3 5 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nella sala delle elezioni devono essere af=
fissi la listę dei candidati ed un manifesto re=
cante, a grandi caratteri, l'indicazione delle prin=
cipali sanzioni penali previste dal presente decreto.

Art. 35. 38

Non possono essere ammessi nella sala dell'elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 26.

Essi non possono entrare armati.

Art. 36. 39

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del comune, o che provino cessata la causa della sospensione di cui all'art. 3 del T. U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

~~La cessazione della sospensione si prova dai militari~~ con la presentazione del congedo illimitato o del provvedimento di nomina ad ufficiale e dagli appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato ~~con la presentazione di documenti corrispondenti.~~

Art. 37. 40

Il presidente, se elettore nel comune, gli scrutatori ed il segretario votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 38. 41

Gli elettori non possono farsi rappresentare nè inviare il voto per iscritto.

Tuttavia ~~i mutilati e gli invalidi di guerra, nonchè~~ gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o validamente dimostrato all'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di loro fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore delegato. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

eliminato in sede di Costituente

Art. 39. 42

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini o per procedere alla esecuzione di mandato di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 41 riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 42 43

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di 200 metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Le infrazioni sono punite con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire 2000 a lire 10.000.

Art. 43 44

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 70.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato già ammesso a votare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 48.

Art. 42 45

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art.36 per conservarlo in apposito plico, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per compilare e piegare la scheda o solo per piegarla se già compilata, e poscia la presenta, piegata in quattro, al presidente, il quale la depone nell'urna .

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante .

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere, aumentato di una unità qualora detto numero contenesse una frazione .

Il voto si esprime scrivendo il cognome e nome, o anche il solo cognome, dei candidati prescelti; in caso di identità di cognome tra più candidati, deve scriversi anche il nome e, occorrendo, la paternità, o anche la maternità.

Le indicazioni di voto possono essere o manoscritte, o stampate, o parte manoscritte e parte stampate.

Le schede devono essere in carta bianca, di identico tipo e nella dimensione di centimetri 17x25

166

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nei comuni con più di 30 consiglieri da eleggere e di 12x18 negli altri, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere e conformi al modello di cui all'allegato "X" .

Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare .

Art. 43 46

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, facendone constare nel verbale .

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno . (Così modificato in sede di Costituente).

Art. 44 47

La votazione deve restare aperta fino alle ore ventuno . Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventitre . Dopo quest'ora nessun elettore può più votare .

Art. 45 48

Decorsa l'ora prevista dall'art.44 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente :

1) dichiara chiusa la votazione ;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e dai tagliandi dei certificati elettorali .

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'art.26, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta . Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento, che ne rilascia ricevuta ;

3) procede allo spoglio dei voti. Uno degli scrutatori designati dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore .

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno a una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art.48 ;

4) conta il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 46 49

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro tre ore dal termine massimo previsto dall'art.44 per la fine della votazione, il presidente sigilla l'urna e chiude in un plico sigillato col bollo dell'ufficio tutti

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gli atti relativi alle operazioni dell'ufficio stesso, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quella di due almeno degli scrutatori e quella degli elettori presenti che ne facciano richiesta. Provvede, indi, alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Le operazioni non possono essere sospese più di una volta e la sospensione non può durare più di 12 ore .

Il presidente informa il pubblico dell'ora in cui l'urna sarà riaperta e le operazioni saranno riprese.

L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti, come pure la ripresa delle operazioni in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni medesime .

Art. 47 50

Sono nulle :

1) le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art.42 ;

2) quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante ;

3)quelle che non siano perfettamente conformi al modello prescritto dal presente decreto.

Si hanno come non scritti i nomi che non danno sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, quelli relativi a persone non comprese tra i candidati, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resta valida nelle altre parti.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 48. 51

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, le bianche, le contestate per qualsiasi motivo, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno dal presidente e dal segretario.

Art. 49. 52

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 57.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prendene conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 48, ultimo comma.

Art. 50. 53

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prendeme conoscenza.

Art. 51. 54

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 57.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. ~~52~~ 55

Sl'intendono eletti i candidati ~~eletti~~ che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. ~~53~~ 56

Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 54. 57

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

Art. ~~55~~. 58

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

Art. ~~56~~ 59

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 21, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 54.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 24, 3° comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dall'elezione.

In mancanza d'opzione, il Consiglio estrae a sorte la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle altre frazioni a norma dell'art. 54.

Art. ~~57~~. 60

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 19, 20, 21 e 22 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista taluna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni, a norma dell'art. 54.

Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dall'art. 58 e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 64

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronunzia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 32, 33 e 34 del T. U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C A P O III°

ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 30.000 ABITANTI

- - -

Art. 56 a.

"La elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale .

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere . Ogni ripartizione per frazione è esclusa."

Art. 58 b.

Il termine previsto dall'art.25, prima comma, è determinato, per i comuni di cui all'art.58 a., in giorni 20.

Art. 58 c.

La lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti; 300 nei comuni con più di 100.000 abitanti; 100 negli altri.

Il numero dei presentatori non può eccedere il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere,

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

si applica il disposto dell'art.11 del T.U.
della legge elettorale politica approvato con
R. decreto 2 settembre 1919, n.1495.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri assegnati al comune .

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita .

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso comune .

Con la lista devesi anche presentare :

1) la corrispondente scheda-tipo del formato regolamentare, autenticata da notaio o dal segretario comunale e contenente stampati in nero un contrassegno ed i cognomi e nomi dei candidati, numerati progressivamente secondo l'ordine di presentazione.

La scheda-tipo dev'essere consegnata in numero di copie doppia di quello delle sezioni elettorali più due;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare per iscritto, con firma autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune entro le ore 12 del lunedì precedente l'elezione.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno di lunedì, alla commissione elettorale competente per territorio.

Art. 58 d. 65

La commissione, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste :

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

c) riduca i contrassegni che fossero identici

158

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

o che si potessero facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;

d) ricusa le schede-tipo che per colore, formato, qualità della carta o per altro qualsiasi motivo non corrispondono alle prescrizioni dell'art. 58 g. o rendano, comunque, riconoscibile il voto;

e) cancella i candidati più compresi in ~~altre liste~~ altre liste presentate in precedenza;

f) riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente detto limite, cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione si torna a radunare il mercoledì precedente l'elezione, alle ore nove, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni della commissione sono inappellabili.

Art. 58 e. 66

La commissione elettorale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 33 :

1) due schede-tipo per ogni lista, una delle quali resterà a disposizione dell'ufficio e l'altra sarà affissa nella sala della votazione ;

2) i nomi dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

157

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purchè prima dell'inizio della votazione .

Art. 58 f.

L'elettore può manifestare la preferenza per i candidati della lista da lui votata ed effettuare la cancellazione di alcuni di essi. Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due, tre, quattro o cinque, rispettivamente per i Comuni in cuiil numero dei consiglieri da eleggere è di 40, 50, 60, 80.

La cancellazione di tutti i candidati della lista importa nullità della scheda .

La preferenza si esprime tracciando un segno di croce accanto al nome o ai nomi dei candidati preferiti; la cancellazione, tracciando una linea orizzontale sul nome del candidato o dei candidati non approvati.

Le indicazioni di preferenza e di cancellazione devono essere sempre manoscritte .

Art. 59 g.

L'elettore di cui sia stata riconosciuta la identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art.26 per conservarlo in apposito plico, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per completare la scheda con le indicazioni di preferenza o di cancellazione e per piegarla, o solo per piegarla se già completata, e poscia la presenta, piegata in quattro, al presi-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dente il quale la depone nell'urna .

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante .

La scheda dev'essere di carta bianca comune, non trasparente, del formato 17 x 25 cm. e conforme a una delle schede-tipo presentate, senza alcun segno che possa servire a farla riconoscere .

Art. 58 b.

Decorsa l'ora prevista dell'art.44 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente :

1) dichiara chiusa la votazione ;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali .

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'art.26, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta . Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento, che ne rilascia ricevuta;

3) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede e alla formazione di un piego nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo;

4) dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori e quella di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere;

5) rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 58 i. 70

Alle ore otto del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constetata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna e inizia lo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato ed ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato in base al numero delle cancellazioni e delle preferenze riportate da ciascun nome .

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'art.48 .

Tutte le operazioni indicate nell'articolo precedente devono svolgersi nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare nel processo verbale . La mancanza di suggellazione dell'urna o della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna produce la nullità delle operazioni elettorali.

154

Art. 58 l. 71

Sono nulle le schede :

a) quando siano di formato, colore o consistenza diversi da quelli prescritti, o quando non siano conformi ad alcuna di quelle presentate e accettate come tipo;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) quando presentino comunque tracciati nomi, segni o altre indicazioni, diversi da ciò che è stampato nella scheda-tipo. Fanno eccezione unicamente i segni relativi alle cancellazioni e alle indicazioni di preferenza .

Art. 58-m. 72

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale .

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza .

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art.48, ultimo comma.

Art. 58-n. 73

L'ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o in mancanza, dal pretore, che lo presiede e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede .

Il presidente nello stesso giorno di lunedì alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati .

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

stessa in tutte le sezioni del comune .

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza e diminuita dei voti negativi risultanti dalle cancellazioni.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista . Tale assegnazione si fa nel modo seguente :

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente, per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente . Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria . A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero di consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

Art. 58 c. 74

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma del precedente articolo, hanno riportato le cifre individuali più elevate, dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dello art. 57 .

Art. 58 P. 75

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale .

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che , redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza .

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firmadel presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art.48, ultimo comma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale .

Art. 58 q.

Nel caso di ineleggibilità o di morte prima della proclamazione si sostituisce nel posto vacante il candidato che nella lista del consigliere mancato abbia conseguito la più alta cifra individuale .

La stessa sostituzione si farà anche in caso di morte di alcuno degli eletti, avvenuta fino ad un anno dopo le elezioni.

Art. 58 r.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione .

In caso diverso, l'elezione seguirà entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Primo presidente della Corte d'Appello.

Art. 58 s.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art.21, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale .

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art.58 q.

150

Art. 58 t.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo precedente .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C A P O IV°

ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI

- - -

Art. 59 . 80

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

La circoscrizione di ciascun mandamento coincide con quella delle Commissioni elettorali stabilita a' termini dell'art.11 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 20 gennaio 1945.

Il prefetto provvede ai sensi del terzo comma del predetto art.11, allorchè la circoscrizione di un mandamento giudiziario si estenda anche a territorio di altra provincia.

La ripartizione dei consiglieri per mandamento è fatta dal prefetto in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento. Ogni mandamento deve avere almeno un consigliere.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori del mandamento. Essi, però, rappresentano l'intera provincia.

Art. 60 . 81

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento. Se il mandamento comprende più comuni, debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che lo compongono.

Art. 61 . 82

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procede con le stesse modalità stabilite per le elezioni dei consiglieri comunali, dal Capo 2° del presente titolo.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La data delle elezioni provinciali è, in regola, fissata in coincidenza con quella delle elezioni comunali: in tal caso, delle rispettive operazioni deve farsi constare con verbali separati.

Art. 62 . 83

Nessuno può essere contemporaneamente consigliere provinciale in più provincie.

Chi è eletto in più di una provincia, ovvero in più di un mandamento della stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti della stessa provincia, la Deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 63 . 84

Per le elezioni provinciali l'ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, dal pretore del mandamento, che lo presiede, e dei componenti l'ufficio elettorale della prima sezione del capoluogo del mandamento.

La proclamazione ha luogo nei modi stabiliti per l'elezione dei consiglieri comunali dall'art.31.

Compiute le operazioni il presidente dell'ufficio centrale trasmette gli atti dell'elezione al presidente della Deputazione provinciale che notifica il risultato agli eletti.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I ricorsi contro le operazioni elettorali si presentano al Consiglio provinciale entro un mese dalla proclamazione degli eletti; il Consiglio decide nella sua prima adunanza.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro la decisione del Consiglio provinciale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 32, 33 e 34 del T.U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n.1495; se riguardano le operazioni elettorali, è dato ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato.

Si applica l'ultimo comma dell'Art.58.

C A P O V°

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 64. 85

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori.O, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500, a lire 5000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La stessa pena si applica all'elettore, che per dare o negare la firma o il voto ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 65 86

Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a firmare una dichiarazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione fino ad un anno e con la multa di lire 500 a lire 5000.

Se le pressioni sono fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 66 . 87

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura o a vincolare i suffragi a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire

146

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1000 a 10.000.

La stessa pena si applica ai ministri di culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura o vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 87. 88

Chiunque, singolarmente o in concorso con altre persone, con minacce o con atti di violenza turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 1000 a L. 20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti della presente legge, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

liste di candidati,

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale per citazione direttissima.

Art. 88. 89

Chiunque, senza diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala dell'ufficio di sezione o in quella ove ha sede l'adunanza dei presidenti delle sezioni, è punito coll'ammenda fino a lire 1000; e col doppio di quest'ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesso, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785821

Art. 69 .

Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, chi voti in più sezioni elettorali, ovvero per consiglieri provinciali in più comuni dello stesso mandamento, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500 a 5000.

Chi,nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto o di enunciare fraudolentemente contrassegni di lista o nomi diversi da quelli che vi sono indicati, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la reclusione estensibile ad un anno e con la multa da £.1000 a lire 10.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 70. 91

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 500 a lire 5000. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500 a lire 10.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 2000 a 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi od urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 2000 a 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proposte o reclami di elettori, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 500 a 10.000.

Art. ~~71~~ 92

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più d'una volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punibile con la reclusione fino a tre mesi e con la multa sino a lire 10.000.

La stessa pena si applica a chi, al fine di impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Art. 72. 93

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nella presente legge, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 22, 51 e 121 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

(Art. 113).

Art. 73. 94

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza, o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

(Art. 114).

Art. 74. 95

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della reclusione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del Codice penale relative alla sospensione condizionale della pena.

(Art. 115).

142

Art. 75. 96

Le disposizioni del presente capo sono estese, in quanto applicabili alle elezioni del sindaco e del presidente dell'Amministrazione provinciale.

(Art. 148).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

TITOLO III.

Disposizioni varie, transitorie e finali.

CAPO I.

Disposizioni varie

Art. 76.

(Art. 10).

(Art. 25 T. U. legge comunale e provinciale 1934 e art. 4 R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111).

La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, dell'intendente di finanza, di due consiglieri di prefettura, designati in principio d'ogni anno dal prefetto, del ragioniere capo della Prefettura e di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio provinciale tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica.

I membri elettivi durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

I membri scaduti restano in carica sino alla loro surrogazione e quelli elettivi non sono rieleggibili se non dopo un biennio dalla scadenza la quale, per il primo biennio, sarà determinata dalla sorte.

Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente come supplenti un consigliere di Prefettura, un funzionario di ragioneria della Prefettura e un funzionario dell'Intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 77.

(Art. 11).

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa:

a) il presidente dell'Amministrazione provinciale ed i membri della Deputazione provinciale;

b) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

c) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, eccettuati i docenti delle Università ed Istituti equiparati;

d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

e) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina a giurato a norma del vigente ordinamento delle Corti d'assise;

f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della ricevitoria;

g) le donne.

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa può appartenere al tempo stesso al Consiglio provinciale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decadono di pieno diritto dalla carica coloro che, trovandosi o venendosi successivamente a trovare in una delle condizioni previste dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo, non avranno rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili entro otto giorni dalla nomina a membri della Giunta provinciale amministrativa.

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non possono intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardino i comuni del mandamento in cui sono stati eletti.

(Art. 10)
(Art. 27 T. U. legge comunale e provinciale 1934 e art. 12 R. decreto-legge 4 aprile 1945, n. 111)

Art. 78. 99

Ai membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro per l'interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 79. 100

La nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa è fatta dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, nella sessione di autunno, ed ha effetto dal 1° gennaio successivo.

Art. 80. 101

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, è sostituito dal seguente:

«La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, di due consiglieri di Prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto e dei due membri più anziani fra quelli nominati dal Consiglio provinciale. L'anzianità è desunta dalla precedenza nella nomina e, a pari anzianità di nomina, dall'età.

In caso di assenza o impedimento, i consiglieri di Prefettura sono sostituiti dal supplente e i membri anziani nominati dal Consiglio provinciale da quelli che li seguono secondo l'ordine di precedenza.

CAPO II.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 81. 102

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, la data per le elezioni dei Consigli comunali e provinciali è determinata dal Governo Militare Alleato, d'intesa col prefetto e col primo presidente della Corte d'appello.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ar. 82. 103

Nella prima attuazione del presente decreto, la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa è fatta dal Consiglio provinciale nella sua prima sessione ed ha effetto dalla seduta della Giunta successiva alla nomina.

Art. 83. 104

Il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, è abrogato.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

0413

